

LA DISCIPLINA FISCALE DELLE PERDITE SUCREDITI

di Gianfranco Ferranti

1. La valutazione dei crediti

1.1. I soggetti non IAS adopter

I crediti rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali e di servizi tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.

L'art. 2424 c.c. prevede che i crediti siano esposti nell'attivo patrimoniale nelle classi B.III.2) Crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie, e C.II Crediti facenti parte dell'attivo circolante, a seconda della loro natura e destinazione.

La classificazione dei crediti tra l'attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie non è effettuata sulla base del criterio finanziario (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall'anno), bensì sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell'ambito dell'ordinaria gestione aziendale. In sostanza, la classificazione dei valori patrimoniali attivi si fonda sul criterio della "destinazione" (o dell'origine) degli stessi rispetto all'attività ordinaria. In particolare, il legislatore richiede la separata indicazione: dei crediti considerati tra le immobilizzazioni finanziarie (cioè di origine finanziaria) i cui importi sono esigibili entro l'esercizio successivo (si veda voce E, III, 2 dell'attivo); e dei crediti ricompresi nell'attivo circolante (cioè di origine commerciale) i cui importi sono esigibili oltre l'esercizio successivo (si veda voce C, II dell'attivo).

Relativamente alla loro origine, i crediti si distinguono in:

- ☞ crediti commerciali: crediti sorti in relazione ad operazioni di vendita di beni e servizi (ad esempio i crediti verso clienti);
- ☞ crediti finanziari: crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi;
- ☞ altri crediti: crediti sorti per ragioni diverse da quelle sopraindicate (ad es. crediti derivanti da operazioni di gestione non caratteristica, crediti verso dipendenti per anticipi su competenze di futura liquidazione, crediti verso soci, crediti verso l'erario, crediti verso istituti di assicurazione per gli indennizzi, depositi cauzionali, ecc.).

I crediti finanziari differiscono dai crediti commerciali per non essere originati dalla vendita di beni e servizi, bensì da operazioni che hanno ad oggetto direttamente somme di denaro.

In considerazione della scadenza, i crediti sono distinti nello stato patrimoniale tra:

- ☞ crediti esigibili entro l'esercizio successivo (a breve termine); crediti con scadenza entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio; crediti scadenti a vista;
- ☞ crediti esigibili oltre l'esercizio successivo (a medio o lungo termine): crediti con scadenza oltre dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Per quanto concerne la valutazione dei crediti, il codice civile prevede che gli stessi siano iscritti in bilancio secondo il loro valore presumibile di realizzazione (art. 2426). A tal fine, i crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni e altre rettifiche (ad es. rettifiche di fatturazione, sconti ed abbuoni) per ridurli al valore di presunto realizzo. Il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere conto di:

- ☞ perdite previste per inesigibilità,
- ☞ resi e rettifiche di fatturazione,
- ☞ sconti ed abbuoni,
- ☞ altre cause di minor realizzo,

salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più iscritti in bilancio ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi sono esposti come passività, nei fondi per rischi ed oneri o nei debiti, a seconda del rapporto sottostante.

Dal punto di vista contabile, nella voce B.10.d del conto economico Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide, si classificano gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante.

Le perdite realizzate su crediti derivanti da elementi "certi e precisi" e quindi non derivanti da valutazioni (ad es. derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, da una transazione o da prescrizione) si classificano, invece, nella voce B.14 *Oneri diversi di gestione* del conto economico, previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti.

Ne deriva, dal punto di vista della imputazione al conto economico, una chiara distinzione tra perdite su crediti da valutazione e perdite da realizzo; distinzione che, invece, non ha trovato diretto riscontro nella interpretazione della normativa tributaria.

L'indicato criterio di valutazione dei crediti secondo il presumibile realizzo è un criterio di valutazione soggettivo, ma non può essere interpretato come libero arbitrio concesso all'amministratore che è chiamato ad effettuare la valutazione stessa. L'esposizione dei crediti al valore di presunto realizzo deve essere effettuata in linea con l'obiettivo generale della rappresentazione veritiera e corretta.

La norma civilistica non consente di individuare, sotto il profilo tecnico, quale sia il processo valutativo che l'amministratore deve porre in essere al fine di raggiungere l'obiettivo di determinare il presunto valore di realizzo. Un contributo interpretativo viene proposto dal principio contabile nazionale di riferimento, l'Oic n. 15 "I crediti". Il documento, in corso di revisione, precisa che "il valore normale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio".

Il valore nominale dei crediti iscritti nell'attivo è quindi rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto delle inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili. Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di inesigibilità già manifestatesi sia per quelle per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma ritenute altamente probabili.

L'inesigibilità di alcuni crediti, totale o parziale, certa o presunta, può essere già nota al momento della redazione del bilancio, come nel caso di debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili e così via. In altri casi le situazioni di inesigibilità, pur essendo intrinseche nei saldi, potranno manifestarsi invece in esercizi successivi a quello della iscrizione dei crediti in bilancio.

Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio, pertanto il fondo deve essere determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Le stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione dei debitori al momento della valutazione, considerando sia l'esperienza passata sia la corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio (es.: fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).

Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite:

☞ analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di inesigibilità già manifestatesi;

☞ stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio;

☞ valutazione dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti;

☞ condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese.

L'analisi dei singoli crediti, al di fuori delle situazioni di inesigibilità già manifestatasi, è di difficile applicazione pratica, in quanto spesso il numero di clienti è elevato (i crediti potrebbero essere centinaia o migliaia) e, pertanto, l'analisi delle singole posizioni potrebbe risultare troppo onerosa.

Nel processo di stima del fondo svalutazione crediti, qualora non sia fattibile effettuare un'analisi della recuperabilità dei singoli crediti, è ammesso un processo di valutazione sintetico, qualora sia possibile raggruppare la popolazione dei crediti in classi omogenee che presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

E' però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza.

Il documento OIC 15, quindi, considera preferibile un processo di valutazione analitica dei saldi dei singoli crediti verso clienti, alla luce di ogni informazione utile di cui può disporre l'amministratore. Successivamente, però il medesimo principio contabile afferma che costituisce uno strumento efficace per la stima del presunto valore di realizzo "la tenuta di un'aggiornata evidenza dell'anzianità dei crediti divisi per classi temporali di scaduto, nonché un'adeguata procedura di indagine circa le motivazioni della mancata regolarizzazione dello scaduto stesso".

Il principio contabile fornisce quindi regole generali, ma non entra nel merito, sul piano prettamente applicativo, di come determinare il valore del presunto valore di realizzo¹.

E', peraltro, possibile proporre un procedimento meno oneroso rispetto all'analisi delle singole posizioni di credito ed allo stesso tempo non meno preciso per determinare il corretto valore di realizzo dei crediti.

I crediti verso clienti possono essere suddivisi in tre gruppi:

1. crediti verso imprese relativamente alle quali sono già emerse situazioni di inesigibilità (fallimento, adesione a procedure concordatarie, ecc.), indipendentemente dal fatto che siano o meno scaduti;
2. crediti verso clienti non scaduti;
3. crediti verso clienti scaduti e non incassati.

I crediti sub 1) devono certamente essere analizzati in modo analitico, in quanto l'amministratore dispone di informazioni che consentono di determinare, credito per credito, il presunto valore di realizzo.

I crediti sub 2), non essendo ancora scaduti, non devono di norma essere svalutati, soprattutto se sono relativi ad imprese di cui non si è a conoscenza di situazioni di insolvenza. Si potrà eventualmente effettuare una svalutazione minima qualora, per esperienza, sia possibile individuare una certa percentuale di perdita anche con riferimento a crediti non scaduti. Si tratterà, però, di un importo di svalutazione in ogni caso modesto.

I crediti sub 3) invece, che rappresentano una tipologia "intermedia" rispetto alle precedenti, possono essere valutati attraverso un processo sintetico basato sull'analisi di categorie di crediti scaduti omogenee rispetto al tempo trascorso dalla scadenza della dilazione pattuita.

¹ P. Pisoni, F. Bava, D. Busso, A. Devalle, Il trattamento contabile delle nuove ipotesi di deducibilità fiscale delle perdite su crediti alla luce del D.L. n. 83/2012, il fisco, 10/2013.

Il documento OIC 15 chiarisce anche che le perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai postulati della competenza, della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assistiti da garanzie (ad. es. pegno, ipoteca, fidejussione) tiene conto degli effetti relativi all'esclusione delle garanzie. L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che l'impresa di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

Il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

1.2. I soggetti che applicano i principi contabili internazionali

A differenza delle disposizioni civilistiche, che contemplano criteri di classificazione e valutazione ad hoc per i crediti, i principi contabili internazionali non prevedono regole specifiche; la relativa disciplina si deriva da quella concernente la categoria degli strumenti finanziari che, al suo interno, ricomprende le attività finanziarie. In particolare, lo IAS 32 - dopo aver definito come «strumento finanziario» qualsiasi contratto che origina, insieme, un'attività finanziaria per un soggetto e una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo del netto per un altro - comprende tra le attività finanziarie il «diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o altra attività finanziaria»; si tratta di una nozione che ricomprende i crediti di natura sia finanziaria sia commerciale.

Le modalità di rappresentazione in bilancio e di valutazione sono disciplinate secondo le regole dello IAS 39, concernente, in generale, gli strumenti finanziari.

Per le attività finanziarie, tale principio contabile individua quattro classi di portafoglio che rispondono a una logica di tipo funzionale e al cui interno è possibile collocare le diverse species di attività, associandovi il criterio di valutazione da applicare (fair value o costo ammortizzato).

La classe «Finanziamenti e crediti» - considerata la sua ampiezza - è la categoria in cui ordinariamente sono ricompresi in crediti. E', altresì, possibile - ancorchè non frequente - la classificazione tra le «Attività finanziarie valutate al fair value rilevato a conto economico», quando la società è intenzionata a cederli a breve, o tra le «Attività finanziarie disponibili per la vendita», quando la società preveda di disporne in futuro.

Il criterio di valutazione di fine esercizio previsto dallo IAS 39 per la classe «Finanziamenti e crediti» è quello del «costo ammortizzato» che presenta significative differenze con quello del «valore presumibile di realizzazione» del codice civile.²

Il costo ammortizzato, secondo la definizione del par. 9 del citato principio contabile, è dato dal valore d'iscrizione del credito in bilancio, al netto dei rimborsi di capitale, diminuito o aumentato sia della fetta del differenziale (rispettivamente, positiva o negativa) esistente tra il valore iniziale d'iscrizione e il valore di rimborso a scadenza, calcolata secondo il criterio del «tasso d'interesse effettivo», sia delle perdite o dei ripristini di valore.

Il valore di iscrizione dei crediti dipende, in sostanza, da due elementi.

Il primo è la quota dei costi/proventi di transazione (i quali incidono sul valore iniziale d'iscrizione) e/o di oneri/proventi finanziari incorporata nella differenza di valore dinanzi indicata, che va a rettificare l'importo degli interessi calcolato secondo il tasso nominale; questa prima componente, in sostanza, è la contropartita patrimoniale di tale quota (la predetta differenza viene ripartita su entrambi i piani, economico e patrimoniale, lungo il periodo di vita dell'attività finanziaria): l'ammontare va determinato mediante il ricorso al criterio dell'interesse effettivo.

² Il costo ammortizzato è sostituito dal criterio di valutazione di fine esercizio del valore presumibile di realizzazione, se i crediti d'impresa da valutare sono taluni crediti a breve termine.

Il secondo elemento deriva dalla procedura di c.d. impairment, la quale – in presenza di obiettive evidenze di una riduzione di valore che incidono sull'importo recuperabile del credito (cash flow futuri stimati) e ascrivibili a eventi successivi alla rilevazione iniziale – consente di imputare a conto economico la perdita di valore maturata del credito (incurred loss), con esclusione delle c.d. perdite attese (expected loss) per eventi futuri (indipendentemente dalla probabilità di accadimento): l'ammontare della riduzione di valore è determinato come differenza tra il valore di iscrizione e il valore dei flussi futuri stimati calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo «originario». Questa seconda componente può determinare anche variazioni di segno opposto. Ed infatti, se in conseguenza di un evento successivo all'impairment il merito creditizio del debitore migliora e la perdita di valore risulta diminuita, lo IAS 39 consente l'effettuazione di una corrispondente ripresa di valore, da imputare a conto economico, con limite invalicabile costituito dall'iscrizione del credito per un valore non superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la precedente perdita di valore non fosse stata rilevata. Si tratta, in sostanza, dello stesso limite massimo alla valutazione previsto dal nostro Codice civile, ma riferito al costo ammortizzato, anziché al «costo», applicabile a tutti i crediti valutati con il metodo in esame, ivi compresi quelli acquistati a titolo derivativo, con un'ampiezza analoga a quella del principio del costo.³

Sin qui si sono analizzate le «perdite da valutazione» derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato; ma i crediti iscritti secondo gli IAS/IFRS possono generare, all'atto della cancellazione dal bilancio, anche «perdite da cancellazione» (cd. derecognition).

L'eliminazione dallo stato patrimoniale di un'attività finanziaria e, dunque, anche dei crediti d'impresa, è ricollegata dallo IAS 39 all'estinzione del diritto di ricevere i relativi flussi finanziari.

Trattasi di circostanza che, secondo lo IAS 39, si verifica:

- in caso di adempimento da parte del debitore;
- ogniqualvolta il diritto venga giuridicamente a mancare, in tutto o in parte, per prescrizione, remissione, totale o parziale, e cessione del credito, ma sempre che tale evento comporti anche il trasferimento sostanziale di tutti i rischi e i benefici relativi ai flussi finanziari. Se tale trasferimento non si verifica, il credito deve restare iscritto nel bilancio del cedente, il quale rileverà nel passivo di un debito da finanziamento per l'anticipazione ricevuta.

La cessione di un credito pro solvendo, ad esempio, non determina la cancellazione dal bilancio ma anche in caso di cessione pro soluto, in assenza del trasferimento sostanziale di tutti i rischi e benefici, il credito deve restare iscritto in bilancio.⁴

Se la cessione del credito soddisfa le condizioni dianzi illustrate, l'eliminazione del credito sarà accompagnata dalla rilevazione a conto economico della «perdita da cancellazione» costituita dalla differenza tra il valore d'iscrizione dei crediti in bilancio e il corrispettivo ricevuto. Se invece la cessione non le soddisfa, il credito continuerà a essere rilevato in bilancio, insieme a una passività finanziaria per il corrispettivo ricevuto, con rinvio della rilevazione dell'eventuale perdita al momento di derecognition.

2. La deduzione delle perdite su crediti dipendenti dall'insolvenza del debitore non soggetto a procedure concorsuali

2.1. Premessa

La disciplina delle perdite su crediti è stata introdotta per regolamentare in modo specifico tali componenti, prima ricompresi⁵ nell'ambito delle perdite patrimoniali per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore.

³ Si veda Contrino A., La valutazione dei crediti, in La fiscalità delle società IAS/IFRS, a cura di G. Zizzo

⁴ Peraltro, non è sempre semplice verificare se è avvenuto il passaggio sostanziale di tutti i rischi e i benefici.

⁵ Nell'art. 57 del DPR n. 597 del 1973.

Peraltro, nella prima bozza del TUIR era stato precisato che le perdite su crediti erano deducibili solo se “non dipendenti dalla volontà del contribuente”, ma tale precisazione è stata poi eliminata in seguito al parere contrario della Commissione parlamentare dei Trenta, che l’aveva ritenuta inaccettabile perché si sarebbero potute ritenere indeducibili le perdite derivanti dalla rinuncia volontaria ai crediti e dalla cessione a titolo oneroso degli stessi, che non avrebbero potuto che trarre origine dalla volontà del titolare dei crediti⁶.

I crediti rappresentano il diritto a ricevere un determinato ammontare sulla base di un contratto o di altra fonte prevista per legge e, come tali, soggiacciono al rischio che il debitore risulti inesigibile. Tale circostanza, da un lato, ne influenza la valutazione ai fini di bilancio, che deve essere effettuata in modo idoneo a registrare tempestivamente situazioni di perdita per inesigibilità (cfr. par. 1), dall’altro, influisce sulle scelte di gestione dei crediti stessi, ed in particolare sulla decisione di curare in proprio la riscossione o di affidarla a terzi, ovvero su quella di realizzare i crediti mediante la loro cessione. In quest’ultimo caso, il rischio di inesigibilità rappresenta un fattore determinante nella definizione del prezzo di cessione del credito.

La discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono.

Tali disposizioni sono contenute negli articoli 101, comma 5, e 106 del TUIR: entrambe trovano la loro *ratio* nell’esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità. Le due norme introducono dei criteri *ad hoc* per regolare le modalità con cui gli oneri derivanti dalla gestione dei crediti devono concorrere alla formazione del reddito imponibile. In particolare, l’articolo 101, comma 5, del TUIR indica i requisiti di natura probatoria al ricorrere dei quali sono deducibili, senza limiti, gli oneri derivanti dalla mancata esigibilità di crediti, o di parte di essi, divenuta definitiva e l’articolo 106 del TUIR stabilisce una misura forfetaria di deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità dei crediti che, se pur probabile, si presenta ancora come potenziale.

Il legislatore fiscale prevede, dunque, due meccanismi di deducibilità differenti a seconda del grado di certezza del componente negativo, analitico in caso di inesigibilità definitiva e forfetario in caso di inesigibilità potenziale, meccanismi che, in entrambi i casi, possono comportare il mancato riconoscimento, o il riconoscimento solo parziale, delle risultanze contabili⁷.

La deducibilità degli oneri derivanti dalla inesigibilità definitiva⁸ dei crediti è disciplinata, in via generale, dalle disposizioni contenute nella prima parte del comma 5 dell’art. 101 del TUIR, secondo il quale «le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»⁹.

⁶ Si veda, al riguardo, G. Ferranti e M. Leo, “Testo Unico delle imposte sui redditi”, vol. 2, supplemento al n. 14/1987 della rivista *Il Fisco*, pag. 152.

⁷ In tal senso, Circolare 1 agosto 2013, n. 26/E dell’Agenzia delle entrate.

⁸ Le disposizioni in commento si rendono applicabili solo in presenza di una perdita su crediti considerata definitiva (cfr. Circolare n. 39 del 10 maggio 2002). A tal fine, l’Agenzia delle entrate ha, da ultimo, precisato nella circolare n. 26/E del 2013, che la definitività di una perdita sia rinvenibile allorché si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di definitività della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite potenziali.

⁹ Tale norma - già contenuta nell’art. 66, comma 3, del TUIR *ante* riforma IRES - è stata introdotta per regolamentare in modo specifico il componente negativo in discorso, prima ricompreso a norma dell’art. 57 del DPR n. 597 del 1973 nell’ambito delle perdite patrimoniali per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore. Peraltro, nella prima bozza del TUIR era stato precisato che le perdite su crediti erano deducibili solo se “non dipendenti dalla volontà del contribuente”, ma tale precisazione è stata poi eliminata in seguito al parere contrario della Commissione parlamentare dei Trenta, che l’aveva ritenuta inaccettabile perché si sarebbero potute ritenere indeducibili le perdite derivanti dalla

Da tale formulazione è, pertanto, possibile distinguere le perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali o ad accordi di ristrutturazione dei debiti da quelle rilevate in assenza di tali condizioni. Secondo la prassi ministeriale, in quest'ultimo ambito confluiscono, in particolare, sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima, sia quelle che emergono nel contesto di un atto realizzativo. Nel primo caso, il credito oggetto di riduzione di valore permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato o azzerato, nell'attivo del suo stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa. Nel secondo caso, invece, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio che dai libri e registri dell'impresa.

Nel rinviare ai paragrafi successivi la trattazione delle perdite da realizzo e delle perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali, analizziamo di seguito il tema delle perdite determinate internamente che possono essere portate in deduzione dal reddito d'impresa al ricorrere degli "elementi certi e precisi". Al riguardo, segnaliamo fin da ora che la previsione normativa di riferimento (articolo 101, comma 5, del TUIR) è stata oggetto di modifiche ad opera dell'articolo 33, comma 5, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (cd. "decreto crescita"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134¹⁰, che ha introdotto tre ipotesi in cui la legge presume esistere gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione delle perdite su crediti e della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). In particolare, gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono, in ogni caso, quando, in alternativa:

- il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

2.2. Perdite su crediti che derivano da elementi "certi e precisi"

Come anticipato, le perdite di natura valutativa derivano dalla stima da parte dell'impresa dell'impossibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie: in tal caso il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore, restando iscritto in contabilità, anche se decurtato (o, al limite, azzerato).

Gli *elementi certi e precisi* la cui ricorrenza abilita alla deduzione delle perdite su crediti costituiscono gli elementi, di fatto o di diritto, attestanti le ragioni e l'entità della perdita per definitiva inesigibilità del credito di cui si chiede il suo riconoscimento ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR.

L'Assonime ha affermato, nella circolare n. 15 del 13 maggio 2013, che la rilevanza delle perdite "stimate" è subordinata alla presenza di elementi idonei a dimostrarne in modo puntuale la irreversibilità e che la prova certa della loro irrecuperabilità avrebbe potuto essere raggiunta in caso di esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese (verbale di pignoramento negativo, irreperibilità del creditore ecc.) e se il costo di tali azioni sarebbe superiore al beneficio ritraibile dalle stesse.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che il generico riferimento alla ricorrenza degli elementi certi e precisi implica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso della idoneità di tali

rinuncia volontaria ai crediti e dalla cessione a titolo oneroso degli stessi, che non possono che trarre origine dalla volontà del titolare dei crediti. Si veda, al riguardo, G. Ferranti e M. Leo, "Testo Unico delle imposte sui redditi", vol. 2, supplemento al n. 14/1987 della rivista Il Fisco, pag. 152.

¹⁰ La decorrenza delle modifiche è unicamente regolata dall'entrata in vigore della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il cd. decreto crescita. Tale legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario, n. 187 del 11 agosto 2012 e, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge, è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (12 agosto 2012).

elementi a dimostrare la definitività della perdita, tenendo conto dello specifico contesto in cui la stessa è maturata. In particolare, nella circolare 1 agosto 2013, n. 26/E, sono state fornite ulteriori, più puntuali, indicazioni in merito alla ricorrenza di tali presupposti. È stato, innanzitutto, affermato che le perdite si considerano, in tali ipotesi, verificate in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore. Tale situazione è riscontrabile “qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale dello stesso sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria”.

La prova di tale situazione può consistere:

- ◆ in un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;
- ◆ nella denuncia del furto d’identità da parte del debitore ex art. 494 del codice penale;
- ◆ nella persistente assenza del debitore ai sensi dell’art. 49 del codice civile;
- ◆ nella documentazione attestante l’esito negativo delle azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), “sempre che l’infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva”. Si ritiene che in tale ottica, e cioè nell’ottica di una valutazione complessiva del soggetto debitore, vada inquadrata la rigida interpretazione dell’Agenzia delle entrate secondo la quale l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità di recuperare in futuro il credito¹¹. Si tratta, infatti, di una fattispecie peculiare di soggetto debitore non “fallibile” e che, seppure in ritardo, ordinariamente soddisfa i creditori con il pagamento dei propri debiti;
- ◆ nella documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere “per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l’instaurazione di procedure esecutive”. A titolo esemplificativo, l’Agenzia riconosce la possibilità che tale situazione venga dimostrata mediante le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (è stata citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 3862 del 16 marzo 2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’art. 115 del TULPS in ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero. Dalle stesse deve, però, risultare obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per il suo recupero e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva. In tal caso si prescinde dall’entità del credito, che può anche non essere di modesto importo.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha fornito ulteriori spunti interpretativi in merito alla sussistenza degli elementi certi e precisi. Ad esempio, la Cassazione, nella sentenza 12431/2012, ha ritenuto sufficiente la revoca degli affidamenti al debitore da parte degli istituti di credito ai fini della legittimazione alla deduzione della perdita in capo al creditore. Inoltre, la sentenza 113/2010 della CTR Marche ha riconosciuto legittimo il comportamento di una società che aveva dedotto una perdita su crediti, pur in assenza di azioni legali e procedure esecutive infruttuose, poiché l’insolvenza del debitore era stata dimostrata dall’analisi del bilancio di quest’ultimo e dalle comunicazioni e relazioni fornite dai professionisti del creditore e dal suo organo di controllo attestanti la presenza di perdite non più recuperabili.

La circolare n. 26/E/2013 dell’Agenzia delle entrate affronta, inoltre, la questione riguardante la possibilità di far valere l’antieconomicità dell’azione di recupero dei crediti commerciali di modesto importo anche nei casi in cui non ricorrono le condizioni stabilite dalla disciplina introdotta dall’articolo 33, comma 5, del D.L. n. 83 del 2012¹².

¹¹ Risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, confermata dalla circolare n. 26/E/2013.

¹² Cfr. il paragrafo successivo.

L'agenzia ha opportunamente ritenuto che le imprese possano continuare in ogni caso ad avvalersi di tale possibilità, come a suo tempo riconosciuto nelle risoluzioni n. 189 del 17 settembre 1970 e n. 124 del 6 agosto 1976 e nella risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008. In questi casi si prescinde, quindi, dalla ricerca "di rigorose prove formali", perché la lieve entità dei crediti "può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi".

L'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito si considera verificata, a parere dell'Agenzia, "ogni volta in cui i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare"¹³. E' stato, però, precisato che il costo delle attività di recupero:

- ♦ deve risultare "in linea con i prezzi mediamente praticati sul mercato, che possono essere desunti dalla comparazione di più preventivi rilasciati da soggetti operanti nel settore del recupero crediti";
- ♦ ai fini della valutazione dell'antieconomicità del recupero "è necessario tener conto anche dei costi di gestione interni all'impresa del creditore (se desumibili dalla contabilità industriale)".

Si ritiene che al riguardo sia possibile avvalersi anche di lettere dei legali che attestino in modo puntuale l'effettuazione della detta comparazione dei preventivi.

In presenza di tali condizioni è sufficiente, ai fini della deducibilità della perdita ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, che il creditore dimostri di essersi attivato per il recupero del credito, ad esempio mediante l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale è stato sollecitato il pagamento.

Posto che l'art. 101, comma 5, del TUIR non distingue in funzione della localizzazione del debitore, la disciplina anzi illustrata è applicabile anche nel caso di crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, come già a suo tempo precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2002 n. 39.

La circolare n. 26/2013 ricorda che, in ordine alle perdite su crediti derivanti da transazioni con soggetti residenti ovvero localizzati in Paesi *black list*, trova applicazione l'art. 110 co. 10 del TUIR. Come precisato dalla circolare n. 39/2002 tale circostanza comporta che le perdite vantate verso un debitore con residenza fiscale in uno Stato a fiscalità privilegiata sono indeducibili, fatta salva la dimostrazione dell'effettiva attività commerciale di quest'ultimo. La disciplina dell'art. 110, c. 10, del TUIR, in altre parole, "prevale" su quella relativa alla deducibilità delle perdite su crediti.

2.3. Le perdite su crediti di modesta entità

Le modalità applicative dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, sotto il profilo della sussistenza degli elementi certi e precisi della perdita (e, cioè, in merito alla possibilità di dedurre le perdite su crediti per inesigibilità al di fuori delle ipotesi di ricorso ad eventuali procedure concorsuali) hanno sempre dato luogo a dubbi ed incertezze tra gli operatori. I dubbi si sono manifestati, tra l'altro, anche e soprattutto in relazione ai crediti di modesto importo, ossia ai crediti per i quali gli elementi certi e precisi si sostanziano non già negli esiti infruttuosi dell'azione intrapresa, ma nella non opportunità di iniziare o proseguire l'azione di recupero perché i costi da sostenere sarebbero superiori ai benefici che si potrebbero ragionevolmente conseguire. Sul fatto che l'antieconomicità dell'azione di recupero possa integrare gli elementi certi e precisi vi è una convergenza di opinioni. L'Amministrazione finanziaria lo ha riconosciuto espressamente in passato, con particolare riguardo ai crediti di modesto importo¹⁴, e lo stesso principio si ritrova affermato anche in

¹³ C.M. n. 26/E/2013.

¹⁴ Nella risoluzione 9/124 del 1976 l'Amministrazione finanziaria ha espresso il principio secondo cui "per quanto concerne ... i crediti commerciali di modesto importo, e che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, la scrivente ritiene di poter confermare i criteri orientativi ammessi con la citata risoluzione n. 189 del 17 settembre 1970,

giurisprudenza. Il concetto di fondo è che gli elementi certi e precisi alludono alla necessità che venga dimostrato che la perdita del credito è divenuta inevitabile; situazione che si può produrre, come accennato, non soltanto al termine dell'esperimento di azioni giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore, ma anche in caso di abbandono del credito, laddove questa soluzione, in relazione all'entità del credito, sia più conveniente rispetto alla prima¹⁵.

La concreta applicazione di tal principio è stata da sempre affidata a valutazioni di fatto e, quindi, ad apprezzamenti discrezionali che hanno spesso dato luogo a contestazioni da parte degli organi accertatori, alimentando così il contenzioso. I profili di incertezza riguardavano non soltanto il *quantum* della perdita, ma anche il profilo del *quando*, ossia il momento in cui potevano dirsi verificati gli elementi di certezza e precisione. Al riguardo, l'Assonime¹⁶ ha evidenziato che, sul piano operativo, le imprese hanno adottato soluzioni assai disparate, anche in considerazione delle diverse tipologie di credito e dell'ampiezza del relativo portafoglio. In alcuni casi hanno considerato soddisfatti i requisiti in parola al termine del primo tentativo di recupero stragiudiziale (tentativo talora condotto in proprio o spesso affidato ad agenzie specializzate). In altri casi si è ritenuto di attendere gli esiti di due o tre diverse procedure di recupero, sempre in via stragiudiziale. Altre imprese, in modo ancora più prudentiale, stante la difficoltà di individuare il momento rilevante per considerare il tentativo di recupero concluso, hanno ritenuto di poter considerare la perdita definitiva soltanto al maturare del termine di prescrizione del credito. Sempre sul piano operativo, molte imprese, per ovviare a queste incertezze, hanno anche fatto ricorso alla cessione *pro soluto* dei crediti incagliati, in modo da poter attribuire una valenza fiscale alle perdite da realizzo. Anche su questo versante, tuttavia, si sono riproposte le medesime problematiche applicative già evidenziate in relazione alle perdite da irrecuperabilità del credito a causa dell'indirizzo della Corte di Cassazione secondo cui, anche in caso di trasferimento del credito, si dovrebbe fornire la prova, sulla base di elementi certi e precisi, che il credito era inesigibile ai fini del riconoscimento della perdita (come differenza tra valore nominale o di carico del credito e corrispettivo della cessione).

Il legislatore, al fine di superare tali criticità operative, ha integrato il comma 5 dell'articolo 101 del TUIR con un'apposita presunzione di ricorrenza degli elementi certi e precisi in caso di crediti di modesto importo.

Nello specifico il citato decreto legge n. 83 del 2012 ha previsto che “gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese”.¹⁷

L'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 101 del TUIR considera quindi realizzati¹⁸ gli elementi certi e precisi necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti nel caso in cui i crediti siano di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento.¹⁹

nel senso che, per l'imputazione delle relative perdite agli accantonamenti o per la loro deduzione nel periodo in cui si verificano, possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri”.

¹⁵ Cassazione sentenza n. 95 del 2010.

¹⁶ Circolare n. 15 del 2013.

¹⁷ Ai fini della verifica della modesta entità del credito, per le imprese che abbiano conseguito un volume d'affari o ricavi non inferiore a 100.000.000,00 euro, rileva il limite di 5.000 euro.

¹⁸ Ancorché non esplicitato nella circolare in commento, dovrebbe trattarsi di una presunzione assoluta finalizzata a determinare l'esistenza di un fatto fiscalmente rilevante (la perdita per inesigibilità del credito), precludendo così all'Amministrazione finanziaria la possibilità di provare l'inesistenza dell'onere, sia in relazione alla consistenza del patrimonio del debitore sia in relazione alle azioni poste in essere. In tal senso, cfr. anche P. Dragone e R. Valacca,

La nuova disciplina relativa ai crediti di modesto importo si muove in una logica di semplificazione simile a quella che permea le altre ipotesi in cui il requisito degli elementi certi e precisi sussiste per previsione espressa. Al pari di quanto avviene per le ipotesi in cui il debitore venga assoggettato a procedure concorsuali, cioè, il contribuente è sollevato dalla dimostrazione della inevitabilità della perdita nelle due configurazioni alternative prima evidenziate e cioè sia sotto il profilo dell'esito negativo dell'azione esecutiva intrapresa, sia sotto il profilo dell'antieconomicità dell'azione e, quindi, della maggiore convenienza della soluzione dell'abbandono del credito. È chiaro, tuttavia, che trattandosi di crediti di modesta entità la semplificazione riguarda proprio quest'ultima ipotesi, dal momento che in presenza di crediti di importo modesto che rimangano insoluti, la soluzione gestionale più conveniente è in molti casi proprio quella della rinuncia all'azione di recupero²⁰.

La nuova previsione concernente i crediti di modesto importo non preclude, comunque, la possibilità di avvalersi della disciplina generale atta a dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi, a prescindere dai requisiti temporali e quantitativi previsti dalla norma. Un esempio può essere quello di un'impresa che ritenga di poter dimostrare la sussistenza degli elementi certi e precisi – sotto il profilo della antieconomicità dell'azione di recupero – anche a prescindere dalla condizione temporale del decorso dei sei mesi dalla scadenza prevista dalla nuova disciplina perché di importo palesemente inferiore al costo dell'avvio di qualsiasi iniziativa di recupero anche stragiudiziale.²¹

Venendo agli aspetti più di dettaglio concernenti l'individuazione dei crediti di modesto importo, sia con riguardo alle condizioni quantitative sia in riferimento a quelle temporali, l'Agenzia delle entrate²² ha chiarito che la modesta entità (euro 2.500 o 5.000) va individuata considerando il valore nominale del credito (al netto degli eventuali importi riscossi) e prescindendo da eventuali svalutazioni effettuate in sede contabile e fiscale. La verifica del limite quantitativo della modesta entità va effettuata considerando anche l'imposta sul valore aggiunto oggetto di rivalsa nei confronti del debitore, trattandosi di un importo che integra *ex lege* il corrispettivo e che il cedente del bene o il prestatore del servizio fa valere nel proprio interesse e non per conto dell'erario²³. Diversamente, non assumono rilevanza gli interessi di mora e gli oneri accessori addebitati al debitore in caso di inadempimento, poiché fiscalmente deducibili in maniera autonoma rispetto al valore del credito.

Si era posto, poi, il problema se la disciplina in commento operi anche in relazione ai crediti assistiti da garanzie reali o personali. La circolare n. 26/E/2013 ha escluso dall'ambito di applicazione della disposizione in esame i crediti assistiti da garanzia assicurativa, già irrilevanti nella disciplina di svalutazione dell'articolo 106 del TUIR, per i quali l'inadempimento del debitore non determina una perdita per il creditore ma un credito nei confronti dell'assicuratore. Ad analoghe conclusioni era giunta anche Assonime, nella più volte citata circolare n. 15 del 2013, la quale però ha, al contempo, ritenuto logico, in termini generali, ammettere la possibilità di avvalersi della disciplina in presenza di crediti di modesto importo assistiti da garanzie reali o personali diverse da quelle assicurative, sul presupposto che la norma non fa alcun cenno alla presenza o all'assenza di garanzie, e, dunque, non richiede che i crediti di modesto importo debbano esserne privi, così come

Deduzione delle perdite su crediti di modesto importo e prescritti: vale la competenza?, in Corriere Tributario, n. 13/2013, pagg. 1020 e ss.

¹⁹ Per i crediti di modesta entità che non rivestono le condizioni temporali e quantitative che legittimano la deducibilità automatica, continuano ad operare gli ordinari criteri.

²⁰ Circolare Assonime n. 15 del 2013.

²¹ Circolare Assonime n. 15 del 2013

²² C.M. 26/E/2013.

²³ In senso conforme anche Assonime (Circolare n. 15/2013) che precisa come un caso diverso sia quello in cui l'IVA originariamente addebitata sia stata stornata a seguito dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. n. 633/1972. Ma - come opportunamente sottolineato dalla stessa Associazione - questo caso non è quello tipico dei crediti di modesto importo scaduti da sei mesi.

del resto accade in relazione alla sussistenza degli elementi certi e precisi in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali.

Sempre con riguardo alla quantificazione del credito, la circolare n. 26/E/2013 ha precisato, altresì, che, nell'ipotesi di subentro nella titolarità del credito, occorre far riferimento al corrispettivo riconosciuto in sede di acquisto del credito, essendo quest'ultimo il valore fiscalmente deducibile come perdita ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del TUIR, anche se inferiore al valore nominale. Anche in tal caso, l'interpretazione è conforme a quella di Assonime.

Per quanto concerne la verifica del limite quantitativo della modesta entità in presenza di distinti crediti nei confronti dello stesso cliente che considerati singolarmente sarebbero al di sotto della soglia di 2.500 o 5.000 euro e che, invece, computati complessivamente supererebbero tale soglia²⁴, era stata evidenziata l'opportunità di confermare la rilevanza della singola posizione creditoria anche nel caso in cui l'impresa detenga una molteplicità di crediti di modesto importo nei confronti del medesimo cliente che complessivamente considerati determinerebbero il superamento delle soglie, quantomeno laddove i vari crediti risultino da rapporti giuridici diversi o comunque siano suscettibili di tutela legale secondo procedure differenti²⁵. Sul punto, l'Assonime²⁶ - dopo aver esplorato i pro e i contro delle diverse soluzioni possibili - aveva concluso affermando che forse la soluzione più conciliabile con la formulazione della disciplina fosse quella di fare riferimento *sic et simpliciter* al credito relativo alla singola prestazione periodica tanto ai fini della verifica della condizione quantitativa quanto ai fini del riscontro di quella temporale. In quest'ottica, dovrebbe tenersi conto della singola partita creditoria scoperta anche se ricompresa in un rapporto contrattuale più complesso. Quindi, ai fini della deduzione della perdita, basterebbe verificare se alla chiusura dell'esercizio la singola posizione creditoria che presenta una sua autonomia giuridica si collochi al di sotto della soglia quantitativa e risulti già scaduta da oltre sei mesi²⁷.

L'Agenzia delle entrate ha aderito all'orientamento secondo il quale la verifica del limite quantitativo deve essere effettuata in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle controparti, indipendentemente dalla circostanza che, in relazione al medesimo debitore, sussistano al termine del periodo d'imposta più posizioni creditorie. Tuttavia, nel caso in cui le partite creditorie si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale (come, ad esempio, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, quali i contratti di somministrazione), l'Agenzia ritiene che la modesta entità debba essere verificata prendendo a riferimento il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno sei mesi al termine del periodo d'imposta riconducibile allo stesso debitore e al medesimo rapporto contrattuale (tesi del cumulo per rapporto). In sostanza, è necessario verificare quali tra i crediti connessi ad uno stesso rapporto contrattuale sono scaduti da almeno sei mesi e, qualora la somma dei relativi importi sia inferiore alla soglia, è ammessa la deduzione automatica.

²⁴ Per la disamina delle diverse tesi elaborate dalla dottrina sul punto si rinvia alla circolare Assonime n. 15/2013 e a L. Miele, Per la deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo rileva anche l'imputazione con svalutazione, in *Corriere Tributario*, n. 25/2013, pagg. 1969 e ss. In dottrina, risultava comunque non percorribile la tesi del cumulo per soggetto, in quanto difficilmente conciliabile sia con la lettera sia con la ratio della norma; si trattava della tesi seconda la quale tutte le voci di credito, anche se relative a rapporti contrattuali diversi, dovrebbero essere unificate e considerate unitariamente ai fini del superamento o meno delle soglie di legge.

²⁵ L. Miele e A. Trabucchi, Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da "derecognition" IAS dei crediti, in *Corriere Tributario*, n. 34/2012, pagg. 2601 e ss.

²⁶ Circolare n. 15 del 2013.

²⁷ In tal senso, si era espresso anche F. Ghiselli, Perdite su crediti: i nuovi criteri di deducibilità si affiancano alle vecchie problematiche, in *Corriere Tributario*, n. 19/2013, pagg. 1477 e ss. In particolare, l'Autore ha evidenziato come non può in alcun modo mettersi in dubbio la rilevanza degli importi di ciascun singolo credito ai fini della verifica del limite quantitativo in considerazione del fatto che se si assumesse come rilevante la posizione creditoria complessiva del cliente, la verifica della condizione imposta dalla norma sarebbe impossibile.

La soluzione adottata dall’Agenzia appare coerente con la constatazione che la convenienza di intraprendere un’azione nei confronti del debitore tiene conto del saldo complessivo vantato nei suoi confronti e non della singola voce di credito²⁸. In tal modo, si evita, inoltre, il frazionamento dei tempi delle fatture per generare crediti sotto soglia.²⁹

Ancora aperto è, invece, il problema di cosa avvenga nel caso in cui la prestazione e la controprestazione è unica e la loro esecuzione è solo differita o ripartita nel tempo (cd. contratti ad esecuzione differita). Ipotesi tipica è quella del contratto di mutuo, in cui il credito del mutuante nei confronti del mutuatario viene considerato in modo unitario e l’obbligo di restituzione a carico di quest’ultimo è altrettanto unitario anche se ripartito nel tempo³⁰.

Per quanto concerne la scadenza del pagamento del credito, il riferimento è da intendersi alla data di pagamento laddove prevista nel contratto ovvero la data di messa in mora o di revoca del credito, nell’ipotesi di rapporti continuativi.

La sussistenza delle due condizioni (temporale e quantitativa) va verificata, in termini generali, alla chiusura del periodo di imposta. Pertanto, ad esempio, in caso di soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, con riferimento all’esercizio 2014 si tratta dei crediti di modesto importo la cui scadenza di pagamento è intervenuta entro il 30 giugno 2014.

Per quanto concerne il dubbio se la nuova previsione sui crediti di modesto importo fissi un criterio di competenza fiscale fisso e inderogabile oppure una condizione idonea ad attribuire una rilevanza fiscale alle perdite rilevate a conto economico, è univoco l’orientamento secondo cui prevale l’impostazione di bilancio e, pertanto, resta fermo che la deducibilità della perdita su crediti di modesta entità, scaduti da sei mesi, è condizionata alla previa imputazione al conto economico. Al riguardo, l’Agenzia, nel più volte citato documento di prassi, ha chiarito che il termine di sei mesi previsto dalla norma rappresenta il momento a partire dal quale la perdita può essere fiscalmente dedotta, considerato che la stessa diviene effettivamente deducibile dal reddito d’impresa solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico secondo l’apprezzamento degli amministratori, risultando in quel momento realizzata senza necessità di alcuna ulteriore dimostrazione sulla prova della correttezza degli elementi certi e precisi. Quindi, se la perdita è imputata:

- 1) in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi dalla scadenza del credito, la stessa è deducibile nell’esercizio di imputazione al conto economico;
- 2) in un esercizio precedente a quello in cui si realizza il requisito del decorso dei 6 mesi, la stessa è deducibile in quest’ultimo esercizio.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate, i crediti di modesta entità per i quali nell’esercizio “n” sono maturati i sei mesi di anzianità, e non imputati al conto economico del medesimo esercizio, non devono essere considerati, agli effetti della verifica del limite quantitativo,

²⁸ In tal senso, L. Miele e V. Russo, L’Agenzia delle entrate «apre» alla deducibilità automatica delle perdite da realizzo, in *Corriere Tributario*, n. 35/2013, pagg. 2735-2743.

²⁹ Secondo l’Assonime la tesi del cumulo per rapporto dovrebbe far coincidere il momento di osservazione non con la data di chiusura dell’esercizio, ma con il momento della risoluzione per inadempimento del rapporto contrattuale in quanto la scelta di collocare il momento di osservazione al termine dell’esercizio rende l’accesso al regime di deduzione delle perdite su crediti di modesto importo del tutto casuale. La stessa Associazione, peraltro, osserva che la soluzione di addivenire alla quantificazione del saldo a credito al momento della risoluzione del rapporto comporta la necessità di un adattamento sul piano interpretativo che, obiettivamente, non trova alcun chiaro supporto nella lettera della norma. Anzi, il riferimento testuale alla scadenza di sei mesi lascia intendere che l’intento della norma sia stato probabilmente proprio quello di porre riguardo, implicitamente, alle perdite su crediti da valutazione rilevate in ciascun esercizio in funzione dell’anzianità del credito, a prescindere dalle vicende giuridiche del rapporto.

³⁰ Cfr. Circolare Assonime n. 15 del 2013. L’Associazione evidenzia che, invece, con riguardo al *leasing* la giurisprudenza è per lo più orientata a ricondurre il cd. *leasing* tradizionale o di godimento al novero dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa ed a qualificare il cd. *leasing* traslativo come un contratto ad esecuzione differita in cui parte essenziale del programma contrattuale condiviso dalle parti è il trasferimento della proprietà del bene.

nel successivo periodo di imposta n+1 in cui avviene l'imputazione in bilancio e la deduzione fiscale³¹.

In riferimento alla previa imputazione a conto economico è stato chiarito che, ai fini della deduzione della perdita, si deve avere riguardo a tutte le componenti rettificative comunque denominate e, in particolare, anche alle svalutazioni rilevate in bilancio. Ne deriva che in presenza di un credito di modesto importo scaduto da oltre sei mesi lo stanziamento di una svalutazione dovrà essere assunta ai fini fiscali come perdita con la conseguenza che il fondo costituito a fronte di tale svalutazione dovrà considerarsi interamente dedotto (mentre il credito dovrà ritenersi non più esistente ai fini fiscali e, quindi, non più computabile nel plafond dei crediti rilevante ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR). Qualora invece la svalutazione sia stata imputata in esercizi precedenti e operata in modo analitico, dando luogo a una deduzione nei limiti dell'articolo 106, comma 1, del TUIR, la stessa si trasformerà automaticamente in perdita nel periodo di imposta in cui si verificano le condizioni quantitative e temporali previste dalla norma per i crediti di modesto importo, senza alcuna possibilità di rinviarla ad altro periodo di imposta.

In altre parole:

- se i crediti di modesta entità sono stati oggetto di svalutazione integrale imputata a conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la perdita è deducibile nel periodo di imposta in cui risulta decorso il termine di sei mesi previsto dalla norma;
- se essi sono stati oggetto di svalutazione parziale, imputata a conto economico nell'esercizio o negli esercizi precedenti e non dedotta fiscalmente, la deduzione fiscale della perdita spetta nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi. Il contribuente può, quindi, dedurre come perdita la svalutazione imputata a conto economico e non dedotta fiscalmente nel periodo in cui risulta decorso il termine di sei mesi dalla scadenza del credito. La restante quota, invece, diverrà deducibile nel periodo in cui confluisce a conto economico il residuo valore come svalutazione o come perdita.

Più complesso è il caso delle svalutazioni gestite cumulativamente e per masse, ipotesi che ricorre laddove la gestione dei crediti e le relative stime di recupero vengano effettuate per categorie omogenee di crediti ed indistintamente. Nella fattispecie, le perdite su crediti contabilizzate come svalutazioni possono riferirsi a più posizioni di credito e non vi è la possibilità di individuare in modo preciso quanta parte della svalutazione cumulativa si riferisca ai crediti di modesto importo. Sul punto, l'Assonime, nell'evidenziare la necessità di adottare un criterio convenzionale per comprendere l'entità della svalutazione da riqualificare quale perdita in quanto riferibile a crediti di modesto importo, ha ritenuto corretto che tale trasformazione non avvenga con il criterio proporzionale, ossia imputando ai crediti di modesto importo la stessa percentuale di svalutazione relativa al monte crediti gestito in massa, ma secondo un criterio di consumazione, ossia considerando che le svalutazioni operate in passato siano previamente imputabili ai crediti da considerare fiscalmente persi, fino a concorrenza di questi ultimi. Tale impostazione è stata condivisa dall'Agenzia delle entrate; è stato, infatti, chiarito che, nel caso di svalutazioni effettuate "per masse", la perdita su crediti deve essere integralmente imputata all'intero ammontare delle svalutazioni operate.

2.4. La prescrizione del diritto di credito

Con il citato decreto legge n. 83/2012 è stata introdotta anche un'altra fattispecie di sussistenza, *ex lege*, degli elementi certi e precisi: si tratta del caso in cui il diritto alla riscossione del credito è prescritto, a prescindere dall'entità del credito.

³¹ Si veda l'esempio 3 della circolare n. 26/E/2013.

Anche questa innovazione – al pari della già commentata ipotesi dei crediti di modesta entità - introduce un ulteriore elemento di oggettività nell'individuazione dei requisiti per poter dedurre le perdite su crediti. Peraltro, con esclusivo riferimento ai crediti di importo modesto per i quali l'azione di recupero per le vie legali sarebbe risultata antieconomica, tenuto conto anche delle notevoli incertezze interpretative che esistevano sull'argomento, molte imprese avevano già da tempo – e non senza fondamento³² – sposato la tesi di considerare deducibile la perdita solo quando il diritto di credito si fosse prescritto.

Per i crediti di modesta entità, il criterio della prescrizione si “affianca” a quello dell'anzianità dei sei mesi, nel senso che è possibile utilizzare o l'uno o l'altro. Ciò conferma che i nuovi parametri fissati dal legislatore (i sei mesi da un lato e la prescrizione dall'altro lato), lungi dal rappresentare momenti inderogabili per la deduzione, semplicemente costituiscono dei momenti in cui la deduzione dovrebbe poter avvenire senza dover imporre ulteriori dimostrazioni a carico delle imprese.

Analoghe considerazioni devono valere anche per i crediti di importo maggiore, nel senso che dovrebbero comunque continuare ad assumere rilevanza, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, i comportamenti di quelle imprese che ritengono sussistenti gli elementi certi e precisi anche prima dello scadere del termine prescrizione (ad es., per effetto di rinunce al credito finalizzate ad aprire nuovi spazi commerciali ovvero dopo aver adito, con esito negativo, le vie legali). Una diversa interpretazione risulterebbe deteriore rispetto all'assetto preesistente in quanto le modifiche normative hanno inteso esclusivamente introdurre elementi di certezza e – in alcuni casi – maggiore celerità nella deduzione delle perdite in esame.

La prescrizione del diritto di credito si compie, in via ordinaria, in dieci anni ma in determinate ipotesi il codice civile dispone termini più brevi per alcuni rapporti contrattuali (pignoni, interessi, contratti di trasporto e spedizione, assicurazioni) e prescrizioni presuntive (per le prestazioni di commercianti, albergatori, farmacisti ecc., in relazione alle quali il creditore può ottenere il soddisfacimento del credito mediante il deferimento del giuramento al debitore). La norma in esame non opera distinzioni al riguardo, ma si ritiene che la prescrizione presuntiva non comporti l'estinzione del diritto, assumendo, al contrario, che il credito sia estinto per il pagamento da parte del debitore: in tal caso non è, di conseguenza, possibile dedurre la perdita³³.

Quanto ai termini di prescrizione, in via ordinaria la prescrizione del diritto di credito si compie, come detto, in dieci anni (art. 2946 c.c.) ma in determinate ipotesi il codice civile dispone termini più brevi: tra questi, ad esempio, quelli relativi ai crediti derivanti da somministrazioni di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici, i cui relativi diritti si prescrivono, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., nel più breve periodo di cinque anni.

Per quanto concerne il momento di decorrenza della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, quindi, dal momento in cui lo stesso è sorto.

Possono verificarsi eventuali sospensioni (artt. 2941 e 2942 c.c.) o interruzioni (artt. 2943 - 2945 c.c.) della prescrizione che ne impediscono la maturazione³⁴.

Ai fini dell'interruzione, ad esempio, è sufficiente la costituzione in mora del debitore tramite intimazione o richiesta fatta per iscritto. In questo caso, ai fini della deducibilità della perdita, è necessario verificare che non si siano manifestati atti interruttivi successivi alla scadenza del termine di pagamento del credito.

³² A. Trabucchi, “Novità interpretative in tema di perdite e di svalutazioni dei crediti”, in M. Leo, “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, ed. 2011, Milano, pag. 259-261.

³³ Così l'Assonime nella circ. 15/2013.

³⁴ L. Fornero, “Disciplina delle perdite su crediti dopo la legge di stabilità 2014”, Eutekne, Schede di aggiornamento, scheda n. 1/2014.

Occorre, a questo punto, individuare il soggetto sul quale incombe l'onere della prova. Ad avviso del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo³⁵ bisogna distinguere due ipotesi:

- ♦ la perdita è stata dedotta nello stesso periodo d'imposta di maturazione della prescrizione;
- ♦ la perdita è stata dedotta in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito si sarebbe prescritto in assenza di atti interruttivi.

Se la perdita è stata dedotta nello stesso periodo d'imposta di maturazione della prescrizione (ad es., decorsi 10 anni dalla scadenza del pagamento), l'Amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare la sussistenza di atti interruttivi (ad esempio, al fine di contestare al contribuente l'avvenuta deduzione della perdita in detto periodo d'imposta, anziché successivamente).

Se la perdita è stata dedotta in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il credito si sarebbe prescritto in assenza di atti interruttivi (ad es., decorsi 11 anni dalla scadenza del pagamento), il contribuente sarebbe tenuto a dimostrare la sussistenza di atti interruttivi (ad es., costituzione in mora del debitore decorso un anno dalla scadenza originaria del pagamento), al fine di giustificare la deduzione in tale periodo d'imposta, anziché in quello precedente³⁶.

In merito alla decorrenza della norma in esame, nella circolare n. 26/E del 2013 è stato affermato che la stessa trova applicazione per i crediti la cui prescrizione opera dal periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012. È stato, però, precisato che nella relazione tecnica al D.L. n. 83 del 2012 non sono stati attribuiti effetti finanziari a tale disposizione, in quanto già secondo la legislazione previgente avrebbe dovuto ritenersi vigente la stessa regola. È stato, al riguardo, seguito l'orientamento espresso dall'Assonime nella circ. 15/2013, secondo il quale la norma ha un'efficacia meramente interpretativa e l'introduzione di una previsione espressa non implica che le imprese, in passato, non fossero legittimate a ritenere che la prescrizione del credito fosse di per sé idonea a consentire la deduzione della perdita.

L'Agenzia delle entrate ha poi precisato, nel corso di Telefisco 2014, che è corretto il comportamento delle imprese che hanno dedotto in passato i crediti prescritti, sempre che sussista il requisito dell'inerenza. Da questo chiarimento si desume, altresì, che non è possibile dedurre in Unico 2014 le perdite relative ai crediti per i quali la prescrizione si è verificata in periodi d'imposta precedenti. Trattandosi di una fattispecie estintiva del credito che promana dal codice civile, in base al principio di competenza la perdita deve, infatti, assumere rilevanza fiscale nell'esercizio in cui si determina l'irreversibile cancellazione dello stesso e non è, di conseguenza, consentito effettuare la deduzione in periodi di imposta successivi a quello di compimento della prescrizione.

Nella risposta di Telefisco è stato, inoltre, ribadito che l'Agenzia può contestare la mancanza dell'inerenza qualora l'inattività del creditore configuri una "effettiva volontà liberale". L'Agenzia aveva già affermato, nella circolare n. 26/E del 2013, che, in relazione alla deduzione delle perdite su crediti, "resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell'elusività dell'operazione", ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 e che le operazioni che presentano un più alto profilo di rischio sono quelle che intercorrono tra soggetti non indipendenti. Potrà essere, quindi, contestata la rilevanza fiscale della perdita non solo qualora il corrispettivo non risulti congruo ma anche in caso di immotivata inerzia da parte del creditore.

2.5. La disciplina transitoria

La disciplina delle perdite su crediti oggetto di modifiche ad opera del decreto legge n. 83/2012 ha posto diverse questioni interpretative in merito agli aspetti "transitori" che sono stati oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia nella circolare n. 26/E del 2013.

³⁵ Circolare del 28 novembre 2012, n. 4.

³⁶ In senso conforme, circ. Assonime 15/2013, § 3.

In linea generale, attesa l'assenza di disposizioni specifiche di decorrenza, le nuove disposizioni hanno prodotto effetti dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 agosto 2012, data di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del decreto legge n. 83/2012 e, quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2012.

In via transitoria, la disciplina, avendo introdotto nuove ipotesi in presenza delle quali si presumono realizzati gli elementi certi e precisi necessari ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, ha posto tuttavia alcune criticità.

In *primis*, avuto riguardo ai crediti di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento, ci si chiedeva come trattare il caso di un credito di modesta entità per il quale il semestre dal pagamento fosse scaduto anteriormente al periodo di imposta 2012 (ad esempio, nel 2011) e la cui perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.

Dubbio ulteriore riguardava le perdite e le svalutazioni non dedotte relative a crediti di modesto importo con semestre già scaduto e la cui imputazione in bilancio sia stata già operata in passato.

Per quanto concerne il primo dubbio, l'Assonime³⁷ ha ritenuto logico ammettere la deducibilità con il nuovo regime anche delle perdite imputate in bilancio a partire dal periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012 in relazione ai crediti di modesto importo per i quali il semestre di anzianità fosse eventualmente maturato in precedenza.

In merito alla seconda problematica, l'Associazione ha osservato come, ponendosi nell'ottica del principio di derivazione del bilancio – del principio cioè di dar rilevanza alle imputazioni operate in bilancio laddove vengano a realizzarsi “ex post” le condizioni per il loro riconoscimento ai fini fiscali – le imprese sarebbero tenute a dedurre le perdite senza la possibilità di ulteriore rinvio. L'Associazione, tuttavia, ha ulteriormente osservato che “gli effetti relativi a questa sopravvenuta rilevanza fiscale delle perdite già contabilizzate in passato e non dedotte non sembra siano stati presi in considerazione dalla relazione tecnica all'emendamento governativo presentato in sede di conversione del decreto. Le stime, infatti, riguardano la perdita di gettito a regime mentre non si fa cenno al fenomeno del riversamento cumulativo, nel 2012, delle perdite non dedotte in passato e divenute deducibili per effetto della presunzione di nuova introduzione.”. Sul punto, l'Assonime auspicava un chiarimento ufficiale degli organi competenti.

L'Agenzia delle entrate ha solo in parte confermato le tesi dell'Assonime. Infatti, per quanto concerne la prima fattispecie esaminata, la circolare chiarisce che la nuova disposizione riguarda, in assenza di specifiche regole di diritto transitorio, anche i crediti il cui il semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è imputata nell'esercizio 2012 o nei successivi.

Riguardo, invece, ai crediti per i quali il semestre di anzianità sia maturato prima del 2012 e la cui perdita è stata imputata anteriormente all'esercizio 2012, il documento di prassi afferma che resta ferma la deducibilità degli stessi “in presenza degli elementi certi e precisi previsti dalla previgente formulazione del comma 5 dell'art. 101 del TUIR”, rinviando ai chiarimenti forniti nel paragrafo 3 della circolare stessa³⁸.

Quindi, l'Agenzia ammette la deducibilità “automatica” delle perdite imputate a decorrere dal 2012 anche se relative a crediti il cui periodo di sei mesi dalla scadenza si è compiuto precedentemente ma sembra escludere la possibilità di dedurre automaticamente nel 2012 anche le perdite relative ai crediti con semestre di anzianità scaduto prima del 2012, imputate in esercizi passati (e, ovviamente, non ancora dedotte). In relazione a tali ultime perdite, si ritiene che gli effetti negativi sul gettito cui ha fatto cenno anche l'Assonime – di cui non si sarebbe tenuto conto nella relazione

³⁷ Circolare n. 15 del 13 maggio 2013.

³⁸ In tale sede, con riferimento ai crediti di modesto importo, si è consentito di dedurre gli stessi prescindendo “dalla ricerca di rigorose prove formali”, in considerazione del fatto che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori costi. In sostanza, l'antieconomicità della prosecuzione nella riscossione del credito deve considerarsi verificata ogni qual volta in cui i costi per l'attivazione delle procedure di recupero risultino uguali o maggiori all'importo del credito da recuperare.

tecnica – non siano un elemento determinante per negare la deducibilità “automatica” delle stesse in quanto se è vero che la relazione tecnica non fa espressa menzione della fattispecie è anche vero che non sembra contenere indicazioni che possano - in modo inequivoco – condurre a una soluzione negativa in merito alla fattispecie in esame.

Passando alla fattispecie della deducibilità conseguente alla prescrizione dei crediti, l’Agenzia delle entrate in primo luogo afferma, come già visto, che la nuova norma produce i suoi effetti, in linea di principio, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12 agosto 2012. Tuttavia, la stessa Agenzia, conformemente a quanto già affermato dall’Assonime, asserisce che l’efficacia della nuova norma non può essere diversa rispetto a quella meramente interpretativa in quanto anche in passato la prescrizione del credito costituiva un elemento certo e preciso cui far conseguire la deduzione della perdita e, ad ulteriore conferma, anche la relazione tecnica al decreto legge n. 83/2012 non ha ascrivuto effetti per tale categoria di crediti per i quali la norma prevede la sussistenza degli elementi certi e precisi, sul presupposto che già secondo la legislazione previgente la prescrizione costituisse un elemento certo e preciso ai fini della deducibilità della perdita³⁹.

E’ stato osservato che “Molto opportunamente, quindi, viene avallato il comportamento sinora seguito da molte imprese che, nell’incertezza sulla ricorrenza di eventi ben identificati tali da configurare gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, preferivano prudenzialmente attendere la prescrizione per imputare e dedurre le perdite su crediti.”⁴⁰.

Come già evidenziato, nei casi in cui il diritto di credito si sia già prescritto in periodi d’imposta precedenti al 2012, la deduzione risulta preclusa. Fatte salve fattispecie particolari, infatti, si deve ritenere che in tali casi la relativa perdita avrebbe dovuto essere dedotta precedentemente e, laddove ciò non fosse avvenuto, la novella legislativa non sembra idonea a legittimare deduzioni “postume”.⁴¹

In occasione delle modifiche apportate dal DL 83/2012, con specifico riferimento alla deducibilità delle perdite su crediti di modesto importo, scaduti da almeno sei mesi, ci si è interrogati sulla facoltà, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di contestare comportamenti contabili non coerenti con quelli adottati in passato, avvalendosi dell’art. 1 co. 34 della L. 244/2007⁴².

In base a tale disposizione, infatti, gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore, imputati al Conto economico a partire dall’esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio “a cavallo”), possono essere disconosciuti se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.

In tale ottica, ci si domanda se si possa arrivare a contestare la deduzione delle perdite sui crediti di modesto importo al compimento del semestre allorquando la prassi seguita prima dell’introduzione di questa disciplina prevedesse l’imputazione delle perdite in esercizi successivi, sicché, in una ipotesi del genere, la giustificazione di questo diverso comportamento contabile graverebbe sul contribuente.

Si ritiene che tale facoltà sia preclusa, atteso che la citata disposizione è stata introdotta nel nostro ordinamento al fine di scongiurare l’eventualità che, in seguito alla soppressione della deducibilità extracontabile degli oneri non stanziati a Conto economico (ad opera della stessa L. 244/2007), gli

³⁹ Tale orientamento è stato confermato in una risposta fornita dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2014.

⁴⁰ A. Trabucchi, «L’applicazione copre già l’ultimo esercizio», in *Il Sole - 24 Ore, Norme e tributi*, del 12 agosto 2013, pag. 3.

⁴¹ Prima dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, si era espressa a favore della deducibilità di perdite su crediti già prescritti in esercizi precedenti al 2012 e già contabilizzate nel conto economico degli stessi esercizi la circolare Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo 28.11.2012, n. 4 (par.2.2.2.).

⁴² L. Fornero, Disciplina delle perdite su crediti dopo la legge di stabilità 2014, Eutekne, Schede di aggiornamento, scheda numero 1/2014.

operatori fossero indotti ad adottare comportamenti non pienamente corretti dal punto di vista civilistico, al fine di non perdere le opportunità offerte dal legislatore fiscale.

La stessa appare quindi una disciplina di natura transitoria destinata ad operare:

- ◆ in sede di prima applicazione delle disposizioni della L. 244/2007;
- ◆ in relazione alle sole rettifiche di valore di natura sistematica (es. ammortamenti) che riguardano i cespiti o i beni già in possesso dell'impresa all'inizio dell'esercizio 2008 (o 2008/2009, per i soggetti con esercizio "a cavallo").⁴³

Peraltro, anche volendo considerare la predetta disposizione efficace "a regime", la stessa non sarebbe comunque applicabile alla disciplina in oggetto, dal momento che l'eventuale cambiamento del trattamento contabile in relazione ai crediti di modesto importo scaduti da almeno sei mesi è giustificato proprio dalla nuova formulazione dell'art. 101 co. 5 del TUIR. Non a caso, la modifica introduce un elemento di discontinuità rispetto al passato e "legittima" una disciplina contabile differente rispetto alla precedente che, tuttavia, non può considerarsi "anomala".

Infine, occorre considerare che la nuova regola fiscale nasce con l'obiettivo di semplificare e garantire maggiore certezza e, al fine di perseguire tale scopo, ha introdotto un criterio oggettivo per l'individuazione degli elementi certi e precisi. Laddove si ritenesse che il potere di sindacato dell'Amministrazione finanziaria possa essere esercitato anche nel caso sin qui prospettato, si avrebbe l'effetto opposto di rendere maggiormente aleatoria l'applicazione della norma:

- ◆ riducendo la garanzia di certezza;
- ◆ producendo ulteriori contestazioni relative a questioni concernenti la valutazione di bilancio.⁴⁴

3 La deduzione delle perdite in caso di debitore assoggettato a procedure concorsuali

3.1. Premessa

L'art. 101, comma 5, primo periodo, del TUIR stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267 del 1942. A tal fine il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Di conseguenza la disposizione in esame non trova applicazione nell'ipotesi di amministrazione controllata.

In sede di risposta, fornita il 5 novembre 2008, da parte del sottosegretario all'economia Daniele Molgora, al *question time* n. 5-00570⁴⁵ l'Agenzia delle entrate aveva affermato che in presenza di procedure concorsuali la norma pone una presunzione di inesigibilità, in quanto la perdita è stata sottoposta al controllo dagli organi giudiziari. Era stato, quindi, ribadito l'orientamento manifestato nella risoluzione del 23 gennaio 2009, n. 16/E, nella quale era stato ritenuto che "l'accertamento giudiziale (o da parte di un'autorità amministrativa) dello stato di insolvenza del debitore costituisca evidenza oggettiva della situazione di illiquidità di quest'ultimo. In presenza di procedure concorsuali, in altri termini, l'accertamento della situazione di sofferenza della partita creditoria è ufficialmente conclamata ad opera di un soggetto terzo indipendente (autorità giurisdizionale o amministrativa) e non è rimessa alla mera valutazione soggettiva del creditore".

⁴³ In questo senso, Assonime circolare n. 15 del 31 marzo 2008.

⁴⁴ Cfr. Assonime n. 15 del 13 maggio 2013, nota 84 e L. Miele "per i crediti di modesto importo, diverso comportamento contabile "giustificato", Eutekne.info del 27 maggio 2013.

⁴⁵ Presentato dai deputati Occhiuto e Galletti.

In passato anche il SECIT⁴⁶ aveva affermato che nel caso in esame il legislatore ritiene esistenti gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma. Ad analoghe conclusioni era pervenuta anche la Corte di cassazione⁴⁷ e la dottrina⁴⁸.

L'Agenzia ha precisato, nelle circolari del 10 maggio 2002, n. 39/E, e n. 26/E del 2013, che la disciplina in esame si applica anche alle perdite su crediti verso debitori esteri, ma occorre verificare che la procedura del Paese di appartenenza sia assimilabile a una di quelle nazionali. Si deve, in particolare, dimostrare che la procedura estera presenta le stesse caratteristiche sostanziali delle procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR, quale, innanzitutto, l'esistenza dell'accertamento della situazione di illiquidità da parte di un'autorità giurisdizionale o amministrativa.

Nella detta circolare n. 39/E del 2002 l'Agenzia delle Entrate ha, in particolare, chiarito che possono essere dedotte le perdite vantate verso le imprese statunitensi ammesse alla procedura comunemente denominata *Chapter 11*, simile, per certi versi, all'amministrazione controllata italiana ma che prevede altresì un piano di rimborso parziale dei crediti (nel qual caso, è possibile dedurre la quota di credito che non verrà rimborsata in base a tale piano).

3.2. La determinazione della perdita

L'art. 101 del TUIR non ha espressamente regolamentato i criteri di determinazione dell'ammontare della perdita deducibile e la stessa assume, quindi, rilevanza ai fini fiscali sulla base dei criteri civilistici e contabili, in base al principio di derivazione.

L'Agenzia delle entrate ha confermato, nella detta circolare n. 26/E del 2013, che la perdita deducibile corrisponde a quella stimata dal redattore del bilancio e che la valutazione dell'entità della stessa "deve rispondere ad un razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili".

Un problema particolare si pone con riguardo all'individuazione del comportamento contabile da adottare con riguardo alla quota del credito vantato nei confronti di un contribuente fallito corrispondente all'IVA. Si ricorda che è possibile recuperare l'IVA versata in seguito all'emissione della fattura dopo la chiusura della procedura fallimentare.

E' stato osservato⁴⁹ che, in mancanza di indicazioni specifiche nei principi contabili nazionali, nella prassi sono solitamente adottati i seguenti comportamenti contabili:

- ◆ svalutazione del credito ad eccezione della parte rappresentata dall'IVA, che sarà recuperata al termine della procedura;
- ◆ svalutazione dell'intero ammontare del credito, con successiva rilevazione della sopravvenienza attiva imponibile al momento della rilevazione del credito IVA a seguito della chiusura della detta procedura.

La seconda soluzione è stata giudicata maggiormente condivisibile⁵⁰ perché l'amministratore deve valutare l'esigibilità del credito con riguardo al suo intero importo, comprensivo dell'IVA.

Si ricorda, d'altra parte, che nella bozza dell'OIC 15 è stabilito che i "crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi" sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito, cioè se "rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa. L'esistenza e le caratteristiche del "titolo" si basano su criteri giuridici". Pertanto, se non si ha ancora titolo ad

⁴⁶ Nella Relazione annuale al Ministro delle finanze per il 1990, in Corr. Trib. n. 4/1992, pag. 245.

⁴⁷ La quale aveva affermato, nella sentenza del 20 novembre 2001, n. 14568, che in presenza di una procedura concorsuale, "il creditore è liberato dall'onere di provare la certezza della perdita (ossia, l'*an* della perdita derivante dall'inesigibilità del credito) e la sua entità (ossia, il *quantum*)".

⁴⁸ Cfr., tra gli altri, A. Vicini Ronchetti, "Spunti e considerazioni sulla deducibilità fiscale delle perdite su crediti", in Rivista di diritto tributario, n. 7-8/2002, I, pag. 726, e F. Crovato, "L'imputazione a periodo nelle imposte sui redditi", CEDAM, 1996, pag. 230.

⁴⁹ Da F. Bava e A. Devalle, "IVA e fallimento: chiarimenti e precisazioni", in Eutekne.info del 5 febbraio 2014, pag. 13.

⁵⁰ Da F. Bava e A. Devalle, op. loc. ult. cit.

emettere la nota di credito IVA non sussiste la detta obbligazione da parte dei terzi ed il credito non è iscrivibile in bilancio.

3.3. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

L'Agenzia delle Entrate aveva affermato, nella circolare del 13 marzo 2009, n. 8/E, che alle perdite su crediti generate a partire dalla data in cui il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti non fosse applicabile la previsione di deducibilità immediata di cui al comma 5 dell'art. 101 del TUIR. Nella successiva circolare del 3 agosto 2010, n. 42/E, aveva poi chiarito che in tali casi i requisiti di certezza e precisione richiesti ai fini della deducibilità della perdita si sarebbero realizzati alla data in cui il decreto di omologa dell'accordo fosse diventato definitivo in quanto non impugnato ovvero in quanto il giudizio di impugnazione si fosse concluso con un provvedimento giurisdizionale non più impugnabile.

Tali prese di posizione sono state, però, ritenute superate dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E del 2013, a causa della modifica normativa introdotta, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, che ha espressamente contemplato gli accordi in esame nella disposizione in discorso.

In tali casi opera, pertanto, come precisato dall'Agenzia, "un automatismo di deducibilità che prescinde da ogni ulteriore verifica della definitività e degli elementi certi e precisi". Ciò in quanto, come già precisato nella risoluzione n. 16/E del 23 gennaio 2009, lo stato d'insolvenza del debitore o lo stato di crisi è ufficialmente sancito da un soggetto terzo indipendente e non rimesso alla mera valutazione del creditore.

L'Assonime ha osservato, nella circolare del 13 maggio 2013, n. 15, che la collocazione della nuova previsione nel contesto dell'art. 101, comma 5, del TUIR è dovuta probabilmente al fatto che il legislatore ha inteso fare riferimento alle perdite da valutazione dei crediti vantati nei confronti dei debitori che facciano ricorso agli accordi "già al momento in cui gli accordi vengono omologati, in analogia con quanto avviene nel caso delle altre procedure concorsuali per le quali si è fatto riferimento al momento della loro attivazione. In altri termini, poiché l'omologa dell'accordo di ristrutturazione non comporta, normalmente, alcun effetto esdebitatorio automatico in favore del debitore – né alcuna remissione del debito da parte del creditore – la nuova disciplina non sembra riferirsi a questi effetti giuridici, che promanano normalmente dall'esecuzione dell'accordo e che sarebbero di per sé muniti del crisma della certezza e precisione ma alle perdite o alle rettifiche di valore stimate e che il creditore può avere rilevato prima che tali effetti si producano".

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto, nella circolare n. 26/E del 2013, che la norma si applichi dal periodo d'imposta in corso al 26 giugno 2012. L'Assonime ha, al riguardo, affermato, nella menzionata circolare, che è stato, di conseguenza, possibile dedurre le relative svalutazioni o perdite stanziare nel bilancio 2012 nonché quelle rilevate nei bilanci degli esercizi anteriori e non ancora dedotte.

Al riguardo si pone la questione, ancora non affrontata dall'Agenzia delle entrate, se la norma si applichi anche nei confronti dei soggetti che non hanno aderito all'accordo, essendo la partecipazione dei creditori necessaria solo per il 60% della complessiva esposizione debitoria dell'impresa.

L'Assonime ha osservato, nella detta circolare n. 15 del 2013, che in favore della tesi che ammette la deducibilità con le modalità in esame anche ai creditori che non partecipano all'accordo "si è osservato che la presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi riguarda le perdite di natura valutativa iscritte in bilancio e non gli effetti giuridici dell'accordo, che dovrebbe prevedere l'integrale soddisfacimento dei creditori non aderenti; in questo senso la norma si è espressa in termini oggettivi, facendo riferimento non ai creditori che partecipano all'accordo, ma all'esistenza di debitori che addiventano a tali accordi e, dunque, mostrano di attraversare una situazione di crisi che trova testimonianza nell'accordo omologato. Il punto, tuttavia non è pacifico, tenuto conto che, a fronte dell'eventuale perdita di natura valutativa, la sussistenza delle condizioni per addivenire al

pagamento per intero dei creditori che non partecipano all'accordo viene verificata non soltanto dalla relazione asseverata dal professionista indipendente, ma anche dal Tribunale in sede di omologa dell'accordo stesso".

Si ritiene che la formulazione letterale della norma e la considerazione che l'accordo è idoneo ad assicurare il pagamento anche dei creditori estranei (senza prevedere alcuna forma di prelazione, né *fidejussioni* o altre garanzie che possano agevolare la riscossione del credito), inducano a ritenere che la conclusione dello stesso costituisca la prova della difficoltà finanziaria del debitore, idonea a configurare in ogni caso i requisiti di certezza e precisione di eventuali perdite valutative imputate a Conto economico anche dai creditori non aderenti⁵¹.

3.4. I piani attestati di risanamento

Il D.L. n. 83 del 2012 non ha inserito nell'articolo in esame alcun riferimento ai piani di risanamento attestati da un professionista qualificato, di cui all'art. 67, comma 1, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942. Le eventuali perdite su crediti conseguenti all'esecuzione di tali piani non sono, pertanto, automaticamente deducibili, ma lo divengono al sussistere degli elementi certi e precisi, secondo gli ordinari criteri⁵².

E' stato osservato⁵³ che i requisiti di deducibilità ricorrono in presenza sia di un analitico piano di risanamento che preveda necessariamente la soddisfazione parziale dei debiti (pubblicato nel registro delle imprese e la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente) sia di un connesso accordo transattivo con i debitori.

L'Assonime ha, da parte sua, ritenuto, nella circolare n. 15 del 2013, che, "poiché i piani attestati non presuppongono alcun accordo preventivo con la maggioranza dei creditori, né alcuna fase di verifica da parte dell'autorità giudiziaria, il legislatore ha forse ritenuto superfluo ribadire che gli elementi di certezza e precisione sussistono in presenza di effetti estintivi che promanano da accordi negoziali realmente conclusi tra il creditore e il debitore ed eseguiti. In quest'ottica, perciò, rimane fermo che la perdita su crediti effettivamente subita (e non meramente stimata) può essere dedotta a seguito di questi ulteriori eventi che cristallizzano gli effetti dell'atto remissorio in favore del debitore".

Per le sopravvenienze da esdebitamento è stata, invece, prevista, nell'art. 88, comma 4, del TUIR, l'esclusione dal reddito d'impresa, sia pure entro un determinato limite, sia nel caso in cui le stesse siano generate da accordi di ristrutturazione sia qualora conseguano a piani attestati di risanamento pubblicati nel registro delle imprese.

3.5. Il periodo d'imposta di competenza

Il principale problema che si è posto in passato in merito ai criteri di deduzione delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali è stato quello riguardante il criterio di imputazione temporale delle stesse.

L'art. 2426, primo comma, n. 8, del codice civile stabilisce che i crediti vanno iscritti in bilancio secondo il valore presumibile di realizzazione, al fine di tutelare l'affidamento dei terzi in ordine alla consistenza finanziaria dell'impresa e dare, quindi, una rappresentazione veritiera e corretta

⁵¹ Cfr., in tal senso, la circolare del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo del 28 novembre 2012,

n. 4, paragrafo 2.1.

⁵² Si veda, in tal senso: A. Contrino, "Accordi di ristrutturazione del debito e modifiche alla disciplina del reddito d'impresa", in *Corr. Trib.n.* 35/2012, pag. 2692; E. Mignarri "La deducibilità delle perdite su crediti secondo il decreto sviluppo", in *Il fisco* n. 48/2012, pag. 7663; P. Meneghetti e L.Miele "Perdite su crediti meno rigide", *Il Sole - 24 Ore* del 2 luglio 2012, pag. 2.

⁵³ Da G. Andreani e A. Tubelli, "Come cambia la fiscalità della crisi d'impresa con il decreto «crescita»", in *Corr. Trib.* n. 34/2012, pag. 2643.

della situazione patrimoniale ed economica della stessa, come richiesto dall'art. 2423 dello stesso codice. Anche i principi contabili nazionali si sono occupati della materia nel documento OIC 15. L'applicazione di tale principio comporta la necessità di prevedere le situazioni di inesigibilità prima che le stesse si verifichino, sulla base di ragionevoli presunzioni. A tal fine la svalutazione dei crediti presenti in bilancio può avvenire mediante accantonamenti ad un apposito fondo, qualora le dette situazioni di inesigibilità non si siano manifestate ma l'esperienza e la conoscenza dei fatti di gestione inducano a ritenerle probabili ovvero si siano già manifestate ma non siano ancora considerabili definitive. Quando le perdite sono definitive è poi necessario imputarle prioritariamente al fondo, che va utilizzato in modo diretto o indiretto con storno al conto economico alla chiusura dell'esercizio.

Ai fini civilistici va, quindi, effettuata una valutazione delle presumibili perdite su crediti tenendo conto di alcuni indicatori quali la solvibilità dei debitori, le perdite subite in passato, le condizioni del mercato e ogni altra notizia o informazione utile per quantificare il rischio.

Il legislatore fiscale, nell'art. 109, comma 1, del TUIR, ha introdotto, invece, dei criteri più rigidi e obiettivi (almeno nelle intenzioni) per determinare l'imputazione temporale ai fini delle imposte sui redditi, stabilendo che i componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Quindi deve essere innanzitutto individuato l'esercizio di competenza civilistica, prima del quale non si verificano in ogni caso gli effetti fiscali, e poi occorre verificare la sussistenza dei requisiti della certezza in ordine all'esistenza degli elementi reddituali e della loro oggettiva determinabilità con riguardo all'ammontare, senza che possano, quindi, assumere rilevanza criteri soggettivi basati su stime, presunzioni ecc.⁵⁴.

Nel richiamato art. 109 è, però, precisato che i principi in esso contenuti si applicano qualora le precedenti norme della stessa sezione del TUIR non dispongano diversamente. Con riferimento alla specifica disciplina in esame si era, in particolare, posta la questione se nell'esercizio in cui si apre la procedura dovesse essere imputata l'intera perdita ovvero fossero legittime imputazioni della stessa effettuate in esercizi successivi.

La maggior parte della dottrina⁵⁵ si era pronunciata a favore della deducibilità delle perdite in esame anche in esercizi successivi a quello di inizio della procedura concorsuale, in quanto:

- ◆ nel comma 5 dell'art. 101 è precisato che il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale “dalla data” (e non “alla data”) del relativo provvedimento o decreto;
- ◆ nella disposizione transitoria contenuta nell'art. 25 del DPR n. 42 del 1988 era stabilito che le perdite imputate al conto economico in esercizi precedenti a quello in corso alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 erano deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta e nei quattro successivi, mentre quelle imputate successivamente erano deducibili in quote costanti in cinque periodi d'imposta a partire da quello in cui ne è avvenuta l'imputazione. In tali ipotesi era stata, quindi, rimessa alla scelta effettuata dal creditore in base ai criteri civilistici la deduzione della perdita ai fini fiscali.

Non è, però, mancato chi⁵⁶ ha sostenuto che le perdite su crediti debbano necessariamente essere imputate all'esercizio nel quale è emesso il provvedimento, in quanto l'art. 101 del TUIR non contiene un'espressa deroga al principio di competenza di cui al successivo art. 109.

⁵⁴ Vedi, in tal senso, la risoluzione n. 9/375 dell'11 marzo 1981.

⁵⁵ Cfr., tra gli altri, R. Lupi, “Certezza e probabilità in materia di perdite su crediti”, in *Rassegna Tributaria* n. 5/1987, pag. 249; F. Crovato, “Alcune precisazioni in materia di competenza delle perdite su crediti: spunti critici in relazione all'orientamento interpretativo del Secit”, in *rivista di diritto tributario* n. 6/1993, I, pag. 691; A. Vicini Ronchetti, op. loc. ult. cit.

Nella relazione del SECIT relativa al 1990 era stato, invece, affermato che se il debitore è assoggettato a procedura concorsuale il relativo credito può essere girato a perdite su crediti “in qualunque esercizio di durata della procedura e per qualunque importo”.

Anche l’Agenzia delle entrate sembrava aver indirettamente condiviso l’orientamento del SECIT, avendo affermato⁵⁷ che, affinché la perdita sia deducibile “già nell’esercizio di apertura di una procedura concorsuale” è necessario verificare che il debitore estero sia assoggettato, secondo l’ordinamento del paese di appartenenza, ad una procedura concorsuale assimilabile a quelle contemplate nell’art. 101, comma 5, del TUIR.

L’ADC aveva affrontato la questione nella norma di comportamento n. 172 del 2008, richiamando, innanzitutto, l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 12831 del 2002 ed affermando che “l’art. 101 comma 5 del Testo Unico – nel momento in cui riconosce la perdita del credito all’apertura della procedura concorsuale – non va considerato come un’imposizione al contribuente dell’obbligo di dedurre in quell’esercizio l’intero ammontare del credito stesso (pena il disconoscimento da parte dell’Amministrazione Finanziaria in caso di deduzione della perdita in un esercizio successivo), ma riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della stima del valore di presumibile realizzo effettuata dall’imprenditore caso per caso”.

Ciò in quanto la presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi, e quindi la deducibilità della perdita, dovrebbe ritenersi ammissibile per tutta la durata della procedura e nei limiti dell’imputazione a bilancio ovvero, per le imprese minori, dell’annotazione nei registri tenuti ai sensi dell’art. 18, comma 3, del DPR n. 600 del 1973.

Quindi, come affermato anche dall’ABI⁵⁸ la valutazione dell’imprenditore, qualora correttamente effettuata ed iscritta in bilancio, diverrebbe vincolante anche ai fini fiscali e non risulterebbero possibili eventuali contestazioni da parte degli uffici delle entrate. La detta Associazione ha, comunque, precisato che la valutazione dell’imprenditore non può essere totalmente discrezionale e lo stesso non può, quindi, scegliere, a suo piacimento, l’esercizio a cui imputare la perdita, ma, nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, “dovrà attenersi ai principi di verità e correttezza previsti dall’art. 2423, secondo comma e di prudenza di cui all’art. 2423 bis, comma 1, numero 4, del codice civile, tenendo conto dell’effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie, come ad esempio i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali di terzi. Per effetto dell’art. 101, comma 5 del Testo unico, ove l’imprenditore abbia sufficientemente documentato i criteri in base ai quali ha operato la stima del presumibile valore di realizzo dei crediti nei confronti di soggetti in procedura concorsuale (ad esempio – in presenza di crediti di importo significativo – mediante pareri di legali interni od esterni riguardanti l’effettiva recuperabilità del credito), sarà l’Amministrazione finanziaria a dover dimostrare, se ve ne saranno i motivi, che i criteri seguiti dall’imprenditore sono erronei, tanto da inficiare la verità e correttezza del bilancio”. Poteva, quindi, verificarsi che le imprese bancarie o finanziarie (i cui crediti sono normalmente assistiti da garanzie reali o personali) – iscrivesse più spesso, nell’esercizio di apertura della procedura concorsuale, una perdita su crediti di ammontare inferiore al valore nominale del credito (cioè per la sola parte eccedente la garanzia) e che le imprese industriali o commerciali (i cui crediti sono raramente assistiti da garanzia) stralciassero, più frequentemente – nell’esercizio stesso – l’intero ammontare del credito.

L’ADC aveva, peraltro, ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione n. 16330 del 2005 non fosse in contrasto con tale ricostruzione interpretativa, in quanto la stessa riguardava una controversia relativa a perdite su crediti verso soggetti non interessati da procedure concorsuali e confermava che le perdite su crediti avrebbero dovuto essere dedotte obbligatoriamente

⁵⁶ Cfr. L. Del Federico, “Le perdite su crediti”, in AA. VV. Il reddito d’impresa, CEDAM, 1997, pag. 329.

⁵⁷ Nella circolare 10 maggio 2002, n. 39/E.

⁵⁸ Nella circolare TR/003527 del 12 aprile 1990.

nell'esercizio in cui divengono certe, senza che il contribuente abbia la facoltà di scegliere a sua discrezione l'esercizio in cui dedurle, "ma non entra nel merito dei criteri da utilizzare per l'effettiva quantificazione dell'entità della perdita che, in ciascun esercizio, abbia acquisito il connotato della certezza". Né potrebbe essere diversamente, dato che, altrimenti, la norma fiscale condizionerebbe la deducibilità della perdita ad un comportamento che, in molti casi, costituirebbe violazione delle norme di redazione del bilancio.

L'Agenzia delle entrate ha per la prima volta affrontato esplicitamente la questione nella circolare n. 26/E del 2013, precisando che, anche se la sussistenza della perdita non è rimessa alla mera valutazione del creditore, la sua misura è quella correttamente stimata dal redattore del bilancio in conformità ai criteri stabiliti dai principi contabili.

La giurisprudenza della Corte di cassazione aveva, invece, fatto sorgere alcuni dubbi al riguardo.

In un primo intervento⁵⁹ aveva, infatti, affermato che la norma non attribuisce i connotati della certezza e della integrità della perdita sul credito in dipendenza dell'apertura della procedura concorsuale, ma introduce solo una presunzione semplice, la cui applicazione deve essere valutata nel caso concreto, senza trascurare il valore di presumibile realizzazione stabilito dall'art. 2426 del codice civile. Di conseguenza la detta perdita non deve essere necessariamente imputata per intero nell'esercizio di apertura della procedura, ma il contribuente deve prudentemente valutare il credito in base alla normativa civilistica, tenendo anche conto delle vicende della medesima procedura, degli eventuali riparti parziali e di ogni altro elemento attinente alla possibilità di recupero. Tale orientamento era stato condiviso dall'Assonime⁶⁰.

In una successiva sentenza⁶¹ la Corte ha, invece, sostenuto che "l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi 'certi e precisi' della sua irrecuperabilità" e che "diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta, invece, criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa". Tale orientamento era risultato quello prevalente, essendo stato confermato nelle sentenze n. 9218 del 2011 e n. 8622 del 2012.

L'Assonime non aveva condiviso tale posizione ed aveva affermato, nella circolare n. 15 del 2013, che i crediti non estinti né trasferiti a terzi costituiscono componenti estimative per le quali non è previsto un particolare criterio di competenza ai fini fiscali (analogamente a quanto avviene per gli ammortamenti, gli accantonamenti e le rettifiche di valore) ma sono soltanto stabiliti limiti o condizioni per la deducibilità. Aveva, pertanto, ritenuto che la soluzione preferibile fosse quella di rimettere la deduzione delle perdite alle rilevazioni e determinazioni di bilancio successive all'apertura della procedura, così come avviene, ad esempio, per le spese pluriennali.

Nella citata circolare n. 26/E l'Agenzia, dopo aver ricordato che in caso di procedure concorsuali il legislatore considera integrati i requisiti di deducibilità "dalla data" della sentenza o del provvedimento di ammissione alla specifica procedura o del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione, ha ritenuto che, una volta aperta la procedura, "l'individuazione dell'anno in cui dedurre la perdita su crediti deve avvenire secondo le ordinarie regole di competenza".

E' stato, quindi, disatteso il detto orientamento prevalente della Cassazione e sono state espressamente revocate le istruzioni precedentemente fornite "nella circolare n. 8/E del 13 marzo 2009⁶² e nella circolare del 3 agosto 2010, n. 42/E, nella quale era stato, tra l'altro, chiarito che gli elementi certi e precisi dovevano considerarsi sussistenti a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti fosse divenuto definitivo (in quanto non più

⁵⁹ Nella sentenza 4 settembre 2002, n. 12831.

⁶⁰ Nella circolare n. 69 del 23 dicembre 2005, pag. 38.

⁶¹ La sentenza 3 agosto 2005, n. 16330.

⁶² Paragrafo 4.2.

suscettibile d'impugnativa)". Tale scelta è stata motivata sulla base della considerazione che "il riconoscimento di una perdita integrale del credito sarebbe improprio nel contesto di quelle procedure, contemplate dalla norma, che sono volte alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale del soggetto in crisi (come il concordato preventivo) o che addirittura sono poste in essere per motivi differenti dall'insolvenza del debitore (come nel caso della liquidazione coatta amministrativa disposta per irregolare funzionamento dell'impresa ex articolo 80 del TUB). In tali contesti, infatti, può essere ragionevole ritenere di poter riscuotere il credito o almeno parte di esso".

Il riferimento alle "ordinarie regole di competenza" sembrerebbe far intendere che vada applicato anche in tal caso il criterio di imputazione temporale previsto, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, dall'art. 109 del TUIR, che "corregge" quello civilistico, richiedendo anche la presenza dei requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità. Successivamente la circolare n. 26/E precisa, però, che:

- ◆ poiché la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 101 del TUIR non dispone regole particolari, "si ritiene applicabile il principio generale di derivazione da bilancio";
- ◆ è deducibile una perdita su crediti "di ammontare pari a quello imputato a conto economico (evidentemente inferiore o al massimo uguale al valore del credito). In altri termini, si ritiene che la perdita deducibile corrisponda a quella stimata dal redattore di bilancio e, quindi, non investa necessariamente l'intero importo del credito".

Queste due ultime precisazioni inducono, pertanto, a ritenere che l'Agenzia delle entrate abbia aderito all'impostazione interpretativa dell'Assonime, coerentemente a quanto avvenuto con riguardo al criterio di imputazione temporale delle perdite su crediti di modesta entità, attribuendo rilevanza decisiva alla scelta effettuata nel conto economico.

E' stato, però, precisato che l'ufficio delle entrate ha il potere di sindacare la correttezza del comportamento seguito dal redattore del bilancio, perché:

- ◆ la valutazione dell'entità della perdita "non può consistere in un processo arbitrario" ma deve rispondere ad un "razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili adottati";
- ◆ va fatto riferimento alle risultanze dei documenti di natura contabile e finanziaria redatti o omologati da un organo della procedura, quali: l'inventario predisposto dal curatore (ma si ritiene possibile fare riferimento, pur in assenza di un esplicito richiamo nella circolare, anche al rapporto riepilogativo semestrale di cui all'art. 33, ultimo comma, L. fall., nel quale sono evidenziati, tra l'altro, le azioni di responsabilità e revocatorie e lo stato del passivo), il piano del concordato preventivo presentato ai creditori (ma si ritiene che possano assumere rilevanza anche la relazione del commissario giudiziale di cui all'art. 172 L. fall. e quella periodica del liquidatore giudiziale in caso di concordato con cessione di beni, di cui all'art. 182 L. fall.), la situazione patrimoniale redatta dal commissario della liquidazione coatta, la relazione del commissario giudiziale nell'amministrazione straordinaria, le garanzie reali, personali o assicurative ovvero, per i debitori esteri, i documenti degli organi ufficialmente nominati all'interno della relativa procedura.

Va, altresì, posta attenzione all'eventuale intervento, in un periodo successivo a quello in cui è stata dedotta la perdita, di nuovi elementi dai quali risulta un maggiore importo della stessa (si pensi alla dichiarazione di fallimento successiva all'ammissione al concordato o alla modifica del programma di liquidazione in sede di fallimento).

Si è posta, infine, la questione, non affrontata dall'Agenzia delle entrate, dell'individuazione del periodo di competenza in cui dedurre le perdite su crediti vantati in presenza di debitori dichiarati falliti nel periodo che intercorre tra la data di chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio. Tale problematica va esaminata tenendo conto del disposto del comma 4 dell'art. 14 del DPR n. 600

del 1973 e degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, con particolare riguardo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 2892 del 27 febbraio 2002.

Nel detto quarto comma dell'art. 14 del DPR n. 600 del 1973 è stabilito che "le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o per statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione".

La Corte di Cassazione ha affermato, nella citata sentenza n. 2892 del 2002, che tale disposizione impone di tener conto nella determinazione del reddito d'impresa anche di quei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo. Ciò in quanto la disposizione dell'art. 109 del TUIR, che disciplina il principio di competenza, deve essere interpretata nel senso che il dovere di conteggiare i componenti di reddito nell'anno di riferimento "si arrestava soltanto di fronte a quei ricavi ed a quei costi che non fossero ancora noti all'atto della determinazione del reddito e, cioè, al momento della redazione e presentazione della dichiarazione". A favore di tale tesi deporrebbe "non soltanto la lettera e la finalità della legge, ma anche la correlativa disposizione di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 600 del 1973, in forza del quale le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione".

Lo stesso principio è stato successivamente ribadito nella ordinanza del 27 agosto 2013, n. 19671, e nella sentenza del 14 febbraio 2014, n. 3484.

Tale impostazione interpretativa è stata giustamente criticata in quanto "sembra confondere il momento in cui si verifica l'evento ... con il momento in cui l'impresa viene a conoscenza di quell'evento"⁶³. Ciò in quanto il comma 4 dell'art. 14 del DPR n. 600 del 1973 consente l'annotazione delle rettifiche rese necessarie dall'approvazione del bilancio anche dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, derogando così alla disposizione di carattere generale dettata dall'art. 22 del DPR 600/1973, che imporrebbe altrimenti di effettuare le registrazioni nelle scritture cronologiche "non oltre sessanta giorni". Pertanto, tale norma non influisce sui criteri sostanziali da adottare per l'imputazione temporale dei componenti positivi e negativi, in quanto consente "di inserire in contabilità quei fatti ... conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio, ma pur sempre verificatisi prima di tale chiusura".

Pertanto, la normativa civile e quella fiscale appaiono concordanti nell'escludere la facoltà di tener conto nel bilancio dell'esercizio in chiusura degli eventi intercorsi tra la data di chiusura dell'esercizio e la redazione del bilancio, in quanto questo provocherebbe un allargamento arbitrario dell'orizzonte temporale che è stato invece fissato convenzionalmente dal legislatore⁶⁴.

Si ritiene, di conseguenza, condivisibile la ricostruzione interpretativa⁶⁵ secondo la quale per poter dedurre la perdita su crediti nel periodo d'imposta in chiusura, senza dover dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi, è necessario che la sentenza dichiarativa di fallimento intervenga prima della chiusura dell'esercizio, in quanto la stessa costituisce la condizione imprescindibile al fine di effettuare la deduzione senza dover dimostrare l'esistenza degli elementi certi e precisi.

4. La deduzione delle perdite su crediti discendenti da atti dispositivi prima della legge di stabilità 2014

⁶³ Così D. Stevanato, "L'imputazione a periodo dei costi privi di «certezza» ed «oggettiva determinabilità»", in Corr. Trib. n. 27/2002, pag. 2460.

⁶⁴ Cfr., al riguardo, F. Crovato, "Principio di competenza e fatti verificatisi prima nell'esercizio, ma conosciuti dopo" in Rassegna Tributaria 1994.

⁶⁵ Si veda, al riguardo, G.F. Galletti e L. Baccolini, "Deducibilità delle perdite su crediti in caso di fallimento tra chiusura dell'esercizio e redazione del bilancio", in Corr. Trib. n. 45/2013, pag. 3568.

4.1. Le perdite da realizzo del credito

Nel caso di perdite derivanti non da un processo di valutazione ma da atti di natura realizzativa - ossia da eventi i cui effetti giuridici producono il realizzo o l'estinzione del credito - si ritiene che la presenza di un atto o di un evento produttivo di effetti giuridici, diversamente dal caso in cui le perdite sono determinate tramite un processo di valutazione, permette di verificare la deducibilità della perdita anche alla luce degli effetti che tale atto o evento producono⁶⁶.

Al riguardo, è da rilevare, in via preliminare, come un'annosa questione riguardi l'applicabilità alle perdite su crediti derivanti da atti realizzativi della disciplina prevista dal comma 5 dell'art. 101 del tuir e, quindi, la necessità anche in tali ipotesi di verificare ai fini della deducibilità la sussistenza degli elementi certi e precisi.

La giurisprudenza della Cassazione⁶⁷ e la prassi dell'Amministrazione finanziaria⁶⁸ hanno affermato, nel corso del tempo, che anche in caso di "realizzo" del credito si dovrebbe, ai fini della deducibilità della perdita, fornire la prova, in base ad elementi certi e precisi, che il credito è irrecuperabile, così come avviene per le perdite da valutazione.

In particolare, tale posizione è stata esplicitata in sede di risposta, fornita il 5 novembre 2008, da parte del sottosegretario all'economia Daniele Molgora, al *question time* n. 5-00570 presentato dai deputati Occhiuto e Galletti⁶⁹, i quali, dopo aver rilevato che tra gli operatori bancari e finanziari si sta sviluppando un clima di incertezza circa i termini di deducibilità delle perdite su crediti derivanti da cessioni *pro soluto*, avevano affermato che l'amministrazione finanziaria:

- ♦ ritiene che le perdite derivanti dalla cessione di crediti assumano rilievo ai sensi dell'art. 101, comma 5, del tuir, mentre esiste "una diversa ipotesi ricostruttiva, proposta da una parte della dottrina, che riconduce la fattispecie *de qua* alla categoria delle minusvalenze" e che, quindi, ritiene applicabile la norma recata dal comma 1 dello stesso art. 101. Sulla base del predetto inquadramento giuridico proposto dall'Amministrazione finanziaria

le perdite su crediti sarebbero, invece, deducibili soltanto se «comprovate sulla base di un'effettiva documentazione del mancato realizzo e del carattere definitivo della perdita» (R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124);

- ♦ distingue le perdite di crediti derivanti da cessioni *pro solvendo* da quelle conseguenti a cessioni *pro soluto*, "escludendo, per le prime, i requisiti della certezza e della definitività richiesti dalla disposizione citata ai fini della deducibilità (R.M. 13 maggio 1982, n. 9/634) ed, implicitamente, riconoscendo la sussistenza dei predetti requisiti in capo alle seconde (arrivando anche ad ammettere la deducibilità delle perdite derivanti da rinuncia ai crediti, cfr. R.M. 9 aprile 1980, n. 9/557)";

- ♦ afferma, in ogni caso che, qualora la cessione abbia ad oggetto crediti di modesto importo, ai fini della deducibilità delle perdite eventualmente realizzate, «possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri» (R.M. 6 agosto 1976, n. 9/124 che conferma R.M. 17 settembre 1970, n. 189).

A parere degli onorevoli interroganti, sulla base delle citate indicazioni di prassi, sembra potersi sostenere che l'orientamento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria richieda, ai fini delle

⁶⁶ In tal senso, C.M. 26/E del 2013.

⁶⁷ Si vedano, tra le altre, le sentenze della Cassazione n. 13181 del 2000, n. 1458 del 2001, n. 7559 del 2002 e n. 91 del 2010.

⁶⁸ Cfr., tra le altre, la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 70/E del 29 febbraio 2008 e la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-00570 del 5 novembre 2008 (che ha fatto rinvio all'orientamento della Cassazione).

⁶⁹ Si veda, al riguardo, L. Miele, "Perdite su crediti senza automatismi", in *Il Sole 24 ore* del 24 novembre 2008, pag. 2.

deducibilità delle perdite su crediti, un diverso grado di prova della certezza e definitività della perdita, “la quale è (i) *in re ipsa* nell'atto stesso di cessione del credito, se la cessione avviene con clausola *pro soluto*; (ii) rigorosa, nell'ipotesi di cessioni di crediti *pro solvendo*; (iii) comunque attenuata, nel caso di crediti di modesto ammontare; ciò nonostante, esiste una casistica giurisprudenziale secondo la quale anche nel caso di cessione di crediti *pro soluto*, ai fini della deduzione della perdita, la dimostrazione della certezza e definitività della stessa conseguirebbe soltanto dalla prova rigorosa della concreta ed effettiva diminuzione del valore dei singoli crediti ceduti, in termini di prospettive di adempimento da parte del debitore ceduto, non potendo considerarsi i predetti requisiti comprovati dall'atto dispositivo in sé (cfr. Cass. Civ., Sez. trib., 30 marzo 2001, n. 14568; Id., 6 aprile 2000, n. 13181; Id., 11 dicembre 2000, n. 15563; Id., 23 maggio 2002, n. 7555; Id. 10 marzo 2006, n. 5357)”.

Sembrirebbe, pertanto, che il detto orientamento giurisprudenziale accolga un'interpretazione ritenuta dagli stessi interroganti “draconiana” dell'articolo 101, comma 5, del tuir, “a causa della natura essenzialmente elusiva dei casi dedotti in giudizio; in altre parole, relativamente a casi «anomali» di cessioni di crediti *pro soluto* (cioè caratterizzati da circostanze non normali in una logica economica genuina), sembra, che l'Amministrazione finanziaria abbia seguito una linea ermetico-applicativa «severa» della norma fiscale in questione. E ciò, non tanto perché fosse quella l'interpretazione considerata ordinaria, della norma stessa, quanto perché, a fronte di una casistica di natura abusiva, pareva necessario/opportuno contrapporre un'interpretazione antiabusiva della medesima norma, non essendo, tra l'altro, presente, al tempo di quei fatti, una norma antielusiva *ad hoc*; a questo riguardo, v'è ricordato che, in una logica «normale» e prescindendo dalla norma fiscale che si ritiene applicabile (i.e. articolo 101, quinto comma, ovvero, articolo 101, primo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 917, citato) le perdite da realizzo, conseguenti a cessioni *pro soluto*, rilevano *ipso facto* ed *ipso iure*, posto il principio di derivazione (parziale) dell'imponibile fiscale dall'utile civilistico. Resta comunque salva la possibilità di negare la deduzione fiscale, se la perdita da negoziazione è figlia di un'operazione manifestamente antieconomica o, comunque, elusiva/abusiva; diversamente, cioè se così non fosse, si avrebbe il caso di un'amministrazione finanziaria che fissa un determinato orientamento interpretativo, talvolta disatteso, del tutto liberamente e casualmente, dai sottordinati Uffici operativi”.

Gli estensori dell'interrogazione in esame hanno, altresì, affermato che, in caso di erogazione industriale di finanziamenti di importo modesto, sembra del tutto normale che, dopo aver inutilmente sollecitato il pagamento, i crediti possano essere ceduti *pro-soluto*, anche “in blocco”, senza che il cedente debba avere necessariamente esperito, per ogni singola posizione creditoria ceduta, tentativi di recupero giudiziale o extragiudiziale del tutto antieconomici, ovvero, valutazioni analitiche e complesse sul merito attuale del singolo credito, in quanto “subordinare, in tali casi, la deducibilità delle perdite derivanti dalle predette cessioni alla prova storica ed insuperabile dell'obiettivo impossibilità di recuperare un importo - attualizzato - non superiore al prezzo di cessione, equivale, di fatto, ad escluderne definitivamente la deducibilità; pare, infatti, evidente che in talune attività finanziarie «di massa» è inevitabile che si verifichi un certo numero di adempimenti e che la reazione normale/economica dell'imprenditore-finanziatore, fatti i debiti sollecitati, sia quella di cedere *pro-soluto* i crediti incagliati, non avendo convenienza economica nel procedere ulteriormente e corrispondendo la cessione *pro soluto* ad un atto di sana gestione economico-finanziaria della propria attività commerciale”.

In conclusione, a parere degli onorevoli interroganti, “quando vi è una cessione *pro soluto* fisiologica di un credito, vi è deducibilità dell'eventuale perdita, per il solo fatto dell'alienazione del credito stesso, mentre nel caso di perdite derivanti da cessioni non fisiologiche/elusive, resta ferma l'applicabilità della norma antiabuso e, comunque, il diniego della deduzione” e, comunque, nell'ipotesi negativa, per le cessioni di crediti di piccolo importo, dovrebbe essere corretto ritenere che “sia tuttora vigente il criterio per cui vi è un'attenuazione del rigore con il quale valutare gli

elementi di «certezza» e «precisione» posti a dimostrazione delle perdite eventualmente realizzate, e in particolare se la deduzione è giustificata dalla antieconomicità dell'azione di recupero, una volta effettuati i normali solleciti di pagamento”.

In sede di risposta, il sottosegretario Molgora ha riferito che l'Agenzia delle entrate ha innanzitutto ritenuto, in relazione alle questioni sopra rappresentate, che l'art. 101, comma 5, del Tuir escluda, per ragioni di cautela fiscale, “la possibilità di attribuire rilevanza fiscale a perdite non ancora effettivamente realizzate sulla base di elementi meramente presuntivi e soggettivi” e che, pertanto, come più volte affermato dall'amministrazione finanziaria, “la perdita è deducibile soltanto se definitivamente verificata, escludendo pertanto ogni elemento valutativo e presuntivo (cfr.: circ. del 10 maggio 2002, n. 39/E; circ. 19 luglio 1978, n. 131; ris. del 13 marzo 1982, n. 634; ris. del 1° aprile 1981, n. 566; ris. del 16 maggio 1979, n. 656; ris. del 2 agosto 1976, n. 942)”.

Tale orientamento risulterebbe conforme a quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale «occorre dimostrare per prima come e perché si è verificata una perdita (non potendosi accettare l'idea che si può parlare di perdita ai fini fiscali nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto, nelle forme previste dalla legge, per esercitare il suo diritto di credito, ed abbia nella sostanza tenuto un comportamento remissivo o liberale), e poi che la perdita è divenuta definitiva in quella tale misura. Tutto ciò si evince a contrario proprio dall'automatismo previsto nel caso delle procedure concorsuali, ove l'inesigibilità è, secondo l'*id quod plerumque accidit*, conclamata (e conseguentemente la norma pone una presunzione in tali sensi), e ove la quantità della perdita è stata sottoposta a controllo dagli organi concorsuali». In altri termini, nelle ipotesi diverse da quelle rientranti nelle procedure concorsuali, «è il contribuente a dovere dimostrare come e perché una perdita su crediti fiscalmente rilevante si è verificata in quanto il credito, azionato nelle forme di legge, è diventato inesigibile»⁷⁰.

Inoltre, sempre a parere dell'Agenzia delle entrate, in caso di cessione *pro-soluto* dei crediti la deduzione delle perdite resta subordinata alla dimostrazione degli elementi di certezza e precisione, richiesti dal citato comma 5 dell'articolo 101, e non può rilevare ai fini fiscali con il medesimo «automatismo» previsto per le perdite su crediti nelle quali il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Infatti, come già chiarito dalla stessa Agenzia nella risoluzione 29 febbraio 2008, n. 70, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13181 del 6 aprile 2000, ha affermato che «la cessione *pro-soluto* dei crediti ritenuti inesigibili non comporta comunque la deducibilità degli stessi, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi, o procedure concorsuali comprovatamene in atto», secondo la previsione del citato articolo 101 del Tuir. A parere dell'Agenzia “l'orientamento giurisprudenziale cui fa riferimento la citata sentenza - confermato con le successive pronunce n. 7555 del 23 maggio 2002 e n. 14568 del 20 novembre 2001 - evidenzia come la deducibilità fiscale delle perdite derivanti dalla cessione di crediti (anche *pro-soluto*) non possa prescindere dalla sussistenza dei requisiti di «certezza» e «precisione» previsti dalla richiamata disciplina fiscale”.

L'Agenzia delle entrate ha, quindi, aderito al menzionato orientamento secondo il quale l'intera regolamentazione fiscale delle perdite su crediti è disciplinata nel comma 5 dell'art. 101 del Tuir, ma ha, allo stesso tempo, ritenuto che i requisiti della certezza e della precisione debbano sussistere anche in caso di cessione *pro-soluto* dei crediti.

Di contrario avviso è l'Assonime che, concordando con la dottrina prevalente⁷¹, nella circolare n. 15 del 2013 ha ritenuto che la distinzione tra le ipotesi di realizzo dei crediti e le vicende valutative

⁷⁰ Cfr. Corte di Cassazione, sentenza del 20 novembre 2001, n. 14568.

⁷¹ Sul punto cfr., tra gli altri, Assonime, “Guida all'applicazione all'IRES e all'IRAP per le imprese IAS/IFRS adopter – Documento I”, pag. n. 82, nota n. 119, Maggio, 2011, e la citata circolare n. 15/2013; Francesco Crovato e Raffaello Lupi, “Il reddito di impresa”, Milano, 2002, pag. n. 321; Giuseppe Zizzo, “Il differenziale negativo dalla cessione *pro soluto* dei crediti tra incertezze di qualificazione e problemi di ineranza”, in Rivista di diritto tributario, n. 5/2001, pag.

degli stessi dovrebbe assumere rilevanza fondamentale ai fini dell'interpretazione della normativa in esame. Il realizzo del credito si verifica in caso di trasferimento a terzi a titolo definitivo, di prescrizione del diritto, di remissione del debito, di stipula di atti transattivi ecc., che ne comportano la cancellazione dalla contabilità. Le perdite di natura valutativa derivano, invece, dalla stima da parte dell'impresa dell'impossibilità di soddisfare le proprie ragioni creditorie e il credito permane, in tale ipotesi, nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore, restando iscritto in contabilità (anche se decurtato). Le perdite su crediti derivanti da atti di realizzo sarebbero riconducibili, secondo la detta Associazione, nel concetto di minusvalenze da realizzo rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 101, comma 1, del TUIR, che non richiede, ai fini della deduzione, la sussistenza degli elementi certi e precisi. In tali casi gli elementi certi e precisi della perdita sarebbero sempre presenti, perché l'insussistenza del credito "è definitiva e promana dagli effetti giuridici dell'atto stesso, che non sono reversibili" e si genererebbero minusvalenze "certe e definitive perché scaturiscono dal trasferimento della titolarità giuridica del credito".⁷²

In merito alle prese di posizione della Cassazione e dell'Agenzia delle entrate, l'Assonime ha osservato che le stesse:

- ◆ hanno riguardato, per lo più, "fattispecie-limite di cessioni anomale o a corrispettivi simbolici";
- ◆ hanno affermato che in caso di cessione *pro soluto* è onere del contribuente provare, mediante elementi certi e precisi, che la perdita risultante dalla cessione si era già verificata al momento della stessa o che a tale data si era aperta una procedura concorsuale;
- ◆ si sono basate sul convincimento che si sarebbe in presenza di perdite non subite ma conseguite in via volontaria, riproponendo una tesi che portava "al risultato inaccettabile di disconoscere *sic et simpliciter* la rilevanza fiscale degli atti di realizzo dei crediti che generino minusvalenze", compresi quelli di rinuncia e gli accordi transattivi con il debitore, che sono "anch'essi, a maggior ragione, atti volontari";
- ◆ non hanno fornito indicazioni in merito alle modalità con le quali il cedente avrebbe potuto dimostrare, dopo la cessione, che il credito risulta irrecuperabile, perché "non è più titolare né del diritto né dell'azione e quindi non è in grado di iniziare o proseguire l'azione esecutiva (né ha il potere di rinunciarvi ove risulti antieconomica) per acquisire autonomamente questa prova". Né sarebbe possibile fare affidamento sulle azioni esecutive che potrebbe intraprendere il cessionario, trattandosi di un comportamento del tutto eventuale di un terzo;
- ◆ avrebbero associato le perdite da realizzo ad un trattamento fiscale più deterioro di quello delle perdite da valutazione, "il che non sembra del tutto coerente sotto il profilo sistematico".

L'Agenzia delle entrate ha, però, confermato, nella circolare n. 26/E del 2013, il precedente orientamento, affermando che, in presenza di atti realizzativi quali la cessione del credito, la transazione con il debitore e la rinuncia al credito, occorre che la deducibilità della perdita sia valutata caso per caso e supportata da elementi probatori volti alla dimostrazione della definitiva inesigibilità del credito⁷³.

In tale sede, l'amministrazione finanziaria ha, altresì, ritenuto che gli atti realizzativi idonei a produrre una perdita associabile all'articolo 101, comma 5, del TUIR siano i seguenti:

n. 366 e Alberto Trabucchi, "Novità interpretative in tema di perdite e di svalutazioni dei crediti", in M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2011, pag. 253.

⁷² Si pensi al caso di una cessione *pro soluto* senza azione di regresso a seguito della quale il credito viene cancellato dal bilancio, ponendo come contropartita l'utile o la perdita conseguente, la quale sarà pari alla differenza tra il valore ricevuto e il valore cui i crediti erano iscritti in bilancio.

⁷³ E' stata citata, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione n. 20450 del 6 ottobre 2011.

- cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore;
- transazione con il debitore che comporta la riduzione definitiva del debito o degli interessi originariamente stabiliti quando motivata dalle difficoltà finanziarie del debitore stesso (si ricorda che se l'origine della transazione è differente, ad esempio deriva da una lite sulla fornitura, il relativo onere non costituisce una perdita su crediti ma una sopravvenienza passiva);
- atto di rinuncia al credito.

Per le imprese non IAS *adopter* è restato, quindi, fermo l'obbligo di dimostrare, con riguardo ai singoli casi, l'esistenza degli elementi certi e precisi anche qualora il credito venga eliminato dal bilancio a causa del realizzo o dell'estinzione giuridica dello stesso.⁷⁴

Ciò premesso, la circolare n. 26/E del 2013 ha espresso una parziale apertura verso la deducibilità "automatica" delle perdite su crediti da realizzo anche per le imprese che adottano gli *standard* nazionali nelle ipotesi illustrate nei paragrafi successivi.

4.1.1. Le perdite da cessione del credito

Con riguardo all'ipotesi di cessione a titolo definitivo, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto verificati i requisiti di deducibilità della perdita richiesti dall'art. 101, comma 5, del TUIR quando il credito è ceduto a banche o altri intermediari finanziari vigilati, residenti in Italia o in Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni, che risultano indipendenti (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto. A tali condizioni, infatti, è stato ritenuto che la valutazione del credito oggetto di cessione, eseguita dall'istituto finanziario acquirente sulla base della metodologia di gestione del rischio adottata, rifletta con sufficiente attendibilità l'ammontare del credito effettivamente esigibile. Tanto più che il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente; pertanto un eventuale futuro realizzo del credito per un valore maggiore a quello di iscrizione costituirebbe un componente positivo imponibile.

E' stato osservato che avrebbe potuto essere verificata la possibilità di estendere tale interpretazione anche alle ipotesi di cessioni a soggetti non bancari, sempreché soggetti terzi localizzati in Paesi con i quali vige uno scambio di informazioni e sempreché la valutazione del credito dia sufficienti garanzie⁷⁵. Va, inoltre, rilevato che l'affermazione dell'Agenzia delle entrate secondo la quale il valore di cessione del credito viene immediatamente riconosciuto ai fini fiscali in capo all'ente creditizio o finanziario acquirente è senz'altro vera anche laddove il soggetto acquirente sia diverso da tali enti; ragione in più che avrebbe giustificato una apertura interpretativa ancora maggiore.

Inoltre, dai chiarimenti dell'Agenzia ne deriva, ancora una volta, una "penalizzazione" per le operazioni che vengono poste in essere all'interno dei gruppi che, seppure comprensibile dal punto di vista dell'amministrazione finanziaria, non è del tutto condivisibile a livello sistematico.

Una ulteriore fattispecie in cui l'Agenzia ritiene verificate le condizioni di deducibilità è quella in cui la perdita derivante dalla cessione del credito è d'ammontare non superiore alle spese che sarebbero state sostenute per il recupero del relativo credito, sempre che il creditore abbia esperito almeno un tentativo di recupero del credito (raccomandata di sollecito etc.)⁷⁶.

⁷⁴ Tale orientamento, come vedremo, è da intendersi superato per effetto della legge di stabilità 2014 (cfr. par.6).

⁷⁵ L. Miele, Anche per le perdite da realizzo vanno dimostrate certezza e precisione, in Eutekne.info, del 3 agosto 2013.

⁷⁶ Sul punto, la circolare n. 26/E/2013 precisa come sia, in ogni caso, necessario che il soggetto cedente dimostri in modo oggettivo il costo che avrebbe sostenuto per il recupero del credito (prezzi mediamente praticati sul mercato per l'attività di recupero di crediti della stessa natura), tenuto anche conto dei costi di gestione interni (se desumibili dalla contabilità industriale) oltre che dei tempi per la riscossione.

La circolare ricorda che resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'amministrazione finanziaria di sindacare la congruità della perdita sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, soprattutto in caso di operazioni fra soggetti non indipendenti.

Più precisamente, si ritiene che la presenza di cessioni del credito a corrispettivi manifestamente sproporzionati rispetto al valore del credito può far dubitare della rilevanza fiscale della perdita per difetto di inerenza in quanto potrebbe essere dissimulata una liberalità⁷⁷, più che dare luogo a una operazione elusiva.

Potrà essere, in particolare, contestata la rilevanza fiscale della perdita qualora il corrispettivo non risulti congruo rispetto al valore del credito. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto⁷⁸ che le perdite non siano deducibili in presenza di comportamenti antieconomici delle imprese, quale la cessione di un ingente ammontare di crediti ad un prezzo simbolico ed in assenza dell'esperimento di tentativi di esazione prima della cessione.

Anche l'Assonime ha rilevato, nella circolare n. 15 del 2013, che in presenza di cessioni per corrispettivi manifestamente sproporzionati rispetto al valore intrinseco del credito o di altri atti estintivi riconducibili al comportamento non giustificabile del creditore, quali la rinuncia senza motivo, è possibile mettere in dubbio la rilevanza fiscale della perdita sotto il profilo della sua inerenza, qualora la vicenda dissimuli un atto di liberalità.

L'Agenzia delle entrate potrebbe altresì contestare che, ad esempio, la cessione del credito *pro soluto* è solo apparente perché «magari, in virtù di altri accordi contrattuali collaterali, il cedente, come accade nei trasferimenti *pro solvendo*, in caso di mancato pagamento da parte del debitore, è tenuto a restituire quanto ricevuto (oltre al risarcimento del danno) e diviene nuovamente titolare del credito, sicché la perdita derivante dal trasferimento della titolarità giuridica del credito non è definitiva».

Ciò in caso di cessione di crediti scaduti, in quanto in caso contrario il minor corrispettivo riconosciuto rispetto al valore nominale del credito può essere in tutto o in parte espressione di un onere finanziario che riflette il differimento nel tempo, per il cessionario, del suo incasso (cd. *time value*) e non una perdita su crediti risalente all'insolvenza del debitore.

In questi casi la detta Associazione ha rilevato che l'Amministrazione finanziaria deve, però, fondare la sua pretesa su elementi oggettivi, quanto meno indiziari, per dimostrare la non economicità delle operazioni dell'imprenditore in base all'*id quod plerumque accidit*.

4.1.2. Le perdite di origine transattiva

Altra ipotesi è quella di transazione con il debitore, quando il creditore e il debitore non sono parte dello stesso gruppo “e la difficoltà finanziaria del debitore risulta documentata (ad esempio, dall'istanza di ristrutturazione presentata dal debitore oppure dalla presenza di debiti insoluti anche verso terzi)”. Anche in questo caso, analogamente a quanto avviene nel caso di cessione a titolo definitivo ed alle medesime condizioni, la deducibilità della perdita su crediti può essere suffragata da ragioni di convenienza economica. In assenza di chiarimenti al riguardo, la perdita deve ritenersi deducibile nell'esercizio in cui è perfezionato l'accordo transattivo.

La circolare n. 26/E/2013 ha ribadito che in caso di riduzione di un credito commerciale che le parti concordano in via transattiva a seguito di una lite relativa alla fornitura si è in presenza di una rideterminazione del corrispettivo originariamente pattuito (Agenzia delle entrate – MAP 23 settembre 2010) che origina una sopravvenienza passiva e non una perdita su crediti. Non vi è inadempienza del debitore ma una modifica bilaterale del rapporto commerciale dove, a seguito

⁷⁷ Si tratta del tema più generale dell'inerenza dei costi sostenuti dall'impresa e non della assenza degli elementi certi e precisi che comunque sussistono in caso di cessione definitiva del credito.

⁷⁸ Nelle sentenze 20 novembre 2001, n. 14568, in *GT - Riv. giur. trib.* n. 9/2002, pag. 848, con commento di M. Beghin e in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA; 23 maggio 2002, n.7555, in *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA; 10 marzo 2006, n. 5357, *ivi*.

della lite, le parti trovano un accordo e addivengono a una transazione con concessioni reciproche ai sensi degli articoli 1965 e ss e del codice civile.

4.1.3. Le perdite da rinuncia al credito

Con riguardo alle perdite derivanti da rinunce volontarie dei crediti, se è apparso indubbio che le stesse, in linea ordinaria, rientrano tra i componenti negativi deducibili in sede di determinazione del reddito d'impresa, non altrettanto scontata è stata l'individuazione del fondamento normativo di siffatta rilevanza fiscale. Valga per tutti, l'orientamento dottrinale⁷⁹ secondo il quale le perdite derivanti dalla rinuncia ai crediti non potrebbero essere inquadrare né tra quelle di cui al comma 5 del detto art. 101 (nel presupposto che tale norma riguardi le perdite che originano malgrado la volontà del debitore, non avendo senso richiedere la presenza degli elementi certi e precisi in caso di rinuncia unilaterale) né tra le minusvalenze di cui al precedente comma 1 (che presupporrebbero la sostituzione del credito con un altro elemento patrimoniale di minor valore). Si tratterebbe, quindi, di sopravvenienze passive derivanti dalla insussistenza di attività, deducibili ai sensi del comma 4 dello stesso art. 101.

Nella circolare n. 26/E del 2013, l'Agenzia delle entrate, in coerenza con le altre ipotesi di estinzione del credito, ha ricondotto anche la rinuncia volontaria al credito nell'ambito di applicazione dell'art. 101, comma 5, del TUIR. In particolare, è stato evidenziato che, nel caso di rinuncia o remissione del debito, sebbene si sia in presenza dell'estinzione giuridica del credito in capo al creditore, nonché dell'esclusione di ogni futuro effetto economico - patrimoniale del credito in capo al medesimo, la perdita rilevata matura in un contesto di unilaterale e può pertanto rappresentare un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali. Conseguentemente, ha ritenuto che la deducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR di una perdita evidenziata a seguito di un atto formale di remissione o di rinuncia al credito possa essere riconosciuta solo se la stessa risulti inerente all'attività d'impresa (e non appaia quindi come una liberalità). Tale inerente può ritenersi verificata, in linea di principio, se sono dimostrate le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità della azioni esecutive (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 11329 del 29 agosto 2001⁸⁰).

Di recente, la stessa Corte ha affermato, nella ordinanza n. 10256 del 2 maggio 2013, che le perdite su crediti sono deducibili, se documentate con certezza e precisione, anche in caso di rinuncia volontaria finalizzata a mantenere buoni rapporti con l'impresa debitrice in vista di future commesse di lavori, perché si tratta di scelte imprenditoriali inserite nella complessiva strategia aziendale, che rispondono a criteri di ragionevolezza ed economicità. In questi casi non è, quindi, necessario provare l'assoluta irrecuperabilità dei crediti.

Nella motivazione dell'ordinanza in esame è stata richiamata la precedente sentenza n. 23863 del 2007, riguardante il caso dei crediti vantati nei riguardi di uno Stato estero, nella quale era stato affermato che la scelta imprenditoriale di stipulare una transazione con la quale si rinuncia ai crediti vantati nei riguardi di un cliente non rende indeducibile la conseguente perdita, perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa. In quest'ultima sentenza sono state richiamate le precedenti pronunce n. 3862 del 2001 (secondo la quale per dedurre le perdite in esame l'impresa non deve provare di essersi attivata per conseguire la dichiarazione giudiziale dell'insolvenza ma è sufficiente che le stesse risultino documentate in modo certo e preciso), e n. 10802 del 2002 (in cui era stato precisato che l'imprenditore può, in base a considerazioni di strategia generale,

⁷⁹ Si veda A. Vicini Ronchetti, "Sulla deducibilità delle perdite per rinunce a crediti", in *Rassegna Tributaria* n. 4/2002, pag. 1325.

⁸⁰ In tale pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che la rinuncia al credito, se economicamente motivata sulla base di tali ragioni, rientra tra le legittime scelte dell'imprenditore e giustifica la deduzione della perdita.

legittimamente compiere operazioni di per se stesse antieconomiche in vista e in funzione di benefici economici su altri fronti).

Anche l'Amministrazione finanziaria aveva già affermato, nelle risoluzioni n. 9/517 e n. 9/557 del 1980, che l'inerenza e quindi l'inevitabilità della perdita conseguente alla rinuncia ad un credito va riconosciuta per il solo fatto che la stessa si pone in una scelta di convenienza per l'imprenditore, cioè quando il fine perseguito è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico, e che l'accertamento della ricorrenza di tale condizione va condotto con riferimento alle specifiche condizioni in cui l'operazione si concretizza, allo scopo di verificare che la stessa realizza effettivamente una scelta di convenienza per l'impresa. La possibilità che l'antieconomicità dell'azione di recupero integri gli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità delle perdite su crediti è stata affermata anche nella risoluzione n. 9/124 del 1976, riguardante i crediti commerciali di modesto importo.

Pertanto, il principio di logicità economica del comportamento del contribuente, che solitamente legittima l'Agenzia delle entrate, in base alla costante giurisprudenza della Cassazione, a negare la deducibilità dei componenti negativi che non risultano congrui, nei casi in esame gioca, invece, a favore dei contribuenti, che possono dedurre le perdite dimostrando che derivano da scelte effettuate in base al canone della convenienza. D'altra parte l'attuale situazione di crisi economica sta rendendo più difficile, rispetto al passato, la riscossione dei crediti nei riguardi dei clienti più importanti e frequenti i casi di abbandono degli stessi, che risulta maggiormente conveniente rispetto all'esperimento di azioni giudiziali e stragiudiziali nei confronti del debitore.

5. I soggetti IAS adopter

5.1. La deduzione delle perdite su crediti da *derecognition*

5.1.1. La disciplina anteriore al D.L. n. 83 del 2012

Prima delle modifiche introdotte all'articolo 101, comma 5, TUIR dal decreto legge n. 83/2012, la prevalente dottrina ha ritenuto che le perdite su crediti derivanti da fenomeni di *derecognition* fossero deducibili "automaticamente" in base all'art. 83, comma 1, TUIR,⁸¹ che ha accentuato in misura rilevante la derivazione del reddito imponibile dal risultato del bilancio IAS-IFRS *compliant*⁸².

Tale orientamento interpretativo – secondo questa dottrina – è confermato dall'art. 2, comma 1, D.M. 48/2009 (regolamento attuativo della delega di cui all'art. 1, comma 60, legge n. 244/2007), in base al quale "Ai sensi dell'articolo 83, comma 1, terzo periodo, del testo unico, per i soggetti IAS assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione del Capo II, Sezione I, del testo unico, gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS. Conseguentemente, devono intendersi non applicabili a tali soggetti le disposizioni dell'art. 109, comma 1 e 2, del testo unico ...". Con riferimento a tale ultimo passaggio, la relazione governativa al D.M. 48/2009 precisa che "Per quanto attiene alla deroga al comma 1 dell'articolo 109, si è reso necessario superare tale ultima disposizione in quanto gli IAS fanno anche essi riferimento a criteri di certezza e determinabilità, specificandone in vario modo il contenuto, sicché la sovrapposizione applicativa della norma fiscale avrebbe potuto generare incertezza ... Peraltro appare logico ritenere che vada fatto riferimento agli IAS anche nell'ipotesi in cui la natura dell'operazione non diverga da quella contrattuale/giuridica e cionondimeno gli IAS

⁸¹ Come novellato dalla legge n. 244/2007.

⁸² "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali ... valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili".

prevedono criteri temporali di imputazione diversi da quelli indicati dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR” .

Altrimenti detto⁸³, una delle finalità principali dell'evidenziata modifica all'art. 83 del Tuir è proprio quella di derogare ai criteri di matrice esclusivamente fiscale di certezza ed obiettiva determinabilità di cui all'art. 109, comma 1, Tuir, cui sono da ricondurre anche gli “*elementi certi e precisi*” di cui all'art. 101, comma 5, Tuir, come precisato anche da autorevole dottrina⁸⁴ nonché dalla giurisprudenza⁸⁵.

A supporto di tale tesi, si è anche osservato che la circolare n. 7/E/2011 dell'Agenzia delle entrate, in taluni punti, riconduce la “derecognition” nell'ambito della “qualificazione”, coperta dalla derivazione rafforzata di cui all'art. 83 del Tuir; in particolare, al par. 3.2 della Circ. n. 7/E, laddove,

- dopo aver precisato che “il fenomeno delle diverse qualificazioni” (IAS/IFRS rispetto a quelle basate sulla rappresentazione giuridico-formale) “si pone in evidenza in linea generale, anche nei casi in cui un'operazione – che, sotto il profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi fiscalmente realizzata (e, dunque, rilevante) – non sia affatto rappresentata nel bilancio IAS compliant (non producendo la stessa, in tale ambito, alcun effetto sostanziale): in tali situazioni – tipico è il caso del cosiddetto “*continuing involvement*”, vale a dire del mantenimento in bilancio di elementi patrimoniali contrattualmente ceduti a terzi per i quali sono invece mantenuti taluni (e significativi) rischi e benefici (si pensi, ad esempio, ai crediti oggetto di cessione nelle operazioni di cartolarizzazione che rimangono iscritti nel bilancio del cedente) ...”;

- afferma che tali considerazioni (i.e.: rilevanza a fini fiscali della diversa qualificazione IAS/IFRS compliant) “sono valide – a termini invertiti – anche nell'ipotesi di “derecognition” di poste di bilancio che, sotto profilo giuridico-formale, potrebbe considerarsi fiscalmente non realizzata. In tale ipotesi, il sistema di rilevazione IAS compliant elimina dal bilancio lo strumento finanziario, che, diversamente, rimane contabilizzato in bilancio secondo i canoni di rappresentazione giuridico-formali”, con ciò attribuendo piena rilevanza fiscale alla derecognition degli strumenti finanziari (tra cui i crediti).

Dai ragionamenti sin qui illustrati, ne dovrebbe conseguire – secondo questa corrente di pensiero⁸⁶ - che, alla luce dell'art. 83, comma 1, del TUIR, attuato dall'art. 2, comma 1, D.M. 48/2009, le perdite su crediti, rilevate in bilancio in conformità ai principi IAS/IFRS, dovrebbero assumere valenza anche ai fini fiscali, essendo ragionevolmente da ritenersi integrati o al più derogati anche i criteri di certezza e previsione di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR.

Tale interpretazione non ha, tuttavia, trovato espresso riscontro nella prassi dell'Agenzia delle entrate e ciò ha determinato un significativo contenzioso fiscale in materia.

5.1.2. Le modifiche normative introdotte dal D.L. n. 83 del 2012

Per i soggetti che redigono il bilancio d'esercizio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, il quadro normativo concernente i crediti oggetto di *derecognition* è mutato ad opera del decreto legge n. 83/2012 che ha apportato una modifica all'ultimo periodo dell'art. 101, comma 5, del tuir secondo la quale gli elementi di certezza e precisione delle perdite si presumono esistere anche in caso di “*cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi*”.

In linea generale, la *ratio* della novella normativa è apparsa, sin da subito, quella di consentire una migliore “aderenza” tra la normativa fiscale riguardante la deduzione delle perdite su crediti e le

⁸³ R. Dolce, Deducibilità IRES ed IRAP di svalutazioni e perdite su crediti verso clientela degli enti creditizi e finanziari, il fisco, 1/2014, pag. 21.

⁸⁴ A. Vicini Ronchetti, Legge finanziaria 2008 e principi IAS/IFRS: le modifiche all'art. 83 del tuir, una possibile soluzione ai dubbi interpretativi, in Rass. Trib. n. 3/2008, pag. 680 ss.

⁸⁵ Sentenza n. 9447/2011 del Tribunale penale di Milano.

⁸⁶ R. Dolce, Soggetti Ias adopter e perdite su crediti: applicabilità della cd. derivazione rafforzata, il fisco, n. 19/2011.

regole contabili previste per la rilevazione di dette perdite. Tuttavia, notevoli dubbi sussistevano circa l'individuazione dell'esatto ambito applicativo oggettivo, soggettivo e temporale della norma medesima. Dubbi quasi del tutto fugati a seguito dell'emanazione della più volte citata circolare n. 26/E/2013.

In via preliminare, si ricorda che, secondo il principio contabile IAS 39, paragrafi nn. 17-20, un'attività finanziaria deve essere cancellata dal bilancio al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

1. quando i diritti contrattuali relativi all'attività finanziaria scadono e dunque il credito si estingue;
2. quando l'attività finanziaria viene trasferita e questo trasferimento si qualifica per l'eliminazione dal bilancio, circostanza che ricorre soltanto:
 - a) in caso di trasferimento a terzi dei diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell'attività finanziaria, ossia in caso di trasferimento della titolarità del credito in senso giuridico che sia accompagnata anche dal trasferimento dei relativi rischi e benefici;
 - b) nell'ipotesi in cui l'impresa, pur mantenendo la titolarità giuridica dell'attività finanziaria, abbia trasferito a terzi i relativi rischi e benefici essendosi impegnata ad attribuire a questi ultimi tutti i flussi finanziari che ne derivano.

Mentre le ipotesi *sub* 1. e *sub* 2.a. si riferiscono a cancellazioni dal bilancio dei crediti (attività finanziarie) attuate per effetto di eventi estintivi sul piano giuridico dei crediti stessi, l'ipotesi *sub* 2.b. contempla la cancellazione dal bilancio dei crediti in assenza di trasferimento giuridico della titolarità degli stessi, essendo sufficiente, ai fini della loro cancellazione, l'avvenuto trasferimento economico dei relativi rischi e benefici.

Poichè il tenore letterale della previsione dell'art. 101, comma 5, del TUIR dedicata ai soggetti *IAS-adopter* subordina l'esistenza degli elementi certi e precisi richiesti per la deducibilità della perdita su crediti non solo alla cancellazione dei crediti dal bilancio, ma anche all'esistenza di non meglio precisati "eventi estintivi"⁸⁷, era sorto il legittimo dubbio in merito alla possibilità di considerare esistenti *ex lege* detti elementi anche relativamente alle perdite realizzate a seguito della cancellazione del credito operata solo per via del passaggio (o della estinzione) dei rischi e benefici e non anche della titolarità giuridica del credito stesso (ipotesi *sub* 2.b.)⁸⁸.

La problematica ha trovato soluzione nella prassi dell'Agenzia delle entrate secondo la quale, con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione, "...l'impresa *IAS-adopter* deve ritenere sussistenti i requisiti di certezza e precisione necessari per la deducibilità fiscale della perdita in ciascuna delle ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito".

⁸⁷ Nella formulazione normativa antecedente le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014.

⁸⁸ Su tali aspetti, si rinvia a L. Miele e A.Trabucchi, "Perdite su crediti di modesta entità, da prescrizione del diritto e da *derecognition* IAS dei crediti", in *Corr. Trib.* n. 34/2012, pag. n. 2607 e segg., nonché a A.Trabucchi e E.Padovani, "Deducibilità delle perdite su crediti derivanti da eventi estintivi per i soggetti IAS", in *Corr. Trib.* n. 25/2013, pag. n. 1975 e segg. Si veda anche, per una più ampia analisi, la circolare n. 15/2013 di Assonime. Secondo una prima impostazione, vista la necessità di mantenere valenza all'esplicita condizione posta dalla legge riguardante gli "eventi estintivi", e nel presupposto che tale estinzione non potesse essere quella "contabile", già contemplata dalla stessa previsione normativa (cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi), gli elementi certi e precisi avrebbero dovuto ritenersi sussistenti *ex lege* soltanto in presenza di *derecognition* dipendenti da eventi estintivi di tipo giuridico (includendovi, ovviamente, sia gli eventi propriamente "realizzativi" del credito, quali la cessione o la conversione in partecipazioni sia quelli meramente "estintivi" quali la transazione, la rinuncia e la prescrizione)⁸⁸. Sembrava deporre in questo senso anche la relazione tecnica all'emendamento apportato dalla legge di conversione all'art. 33, comma 5, del citato decreto crescita che, difatti, "collegava" la *derecognition* valevole ai fini della nuova norma all'estinzione del diritto di ricevere i flussi finanziari dai crediti oggetto di "trasferimento"⁸⁸.

Anche in considerazione della disparità di trattamento che si sarebbe verificata in capo ai soggetti non *IAS-adopter* – che, analogamente, in presenza di eventi estintivi sul piano giuridico, operano la cancellazione dei crediti dal bilancio – si era fatta strada una seconda, e alternativa, impostazione interpretativa⁸⁸, secondo cui la norma in discorso, in ossequio al principio di "derivazione rafforzata", avrebbe avuto un ambito di applicazione più vasto, comprendendo anche le ipotesi di *derecognition* derivanti da eventi estintivi di solo tipo contabile.

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto, quindi, che gli elementi certi e precisi per i soggetti IAS-*adopter* sussistano in tutte le ipotesi di *derecognition* dei crediti dal bilancio, anche se non operate in dipendenza di un atto di realizzo o di estinzione del credito sotto il profilo giuridico, sicché la condizione dell'esistenza degli "eventi estintivi" va interpretata, secondo l'Agenzia delle entrate, nel senso contabile e non giuridico.

Ciò che tuttavia non viene espressamente chiarito è se l'ipotesi – contemplata nelle istruzioni della Banca d'Italia – di *derecognition* del credito originata da un mero processo di valutazione interna dell'azienda possa o meno rientrare tra quegli eventi idonei a conferire certezza e precisione alla perdita ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. Sotto questo profilo, infatti, l'Agenzia delle entrate, nel menzionare tutte le ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito a valenza fiscale si limita a richiamare le fattispecie espressamente previste dagli IAS/IFRS (scadenza dei diritti contrattuali, trasferimento di tali diritti unitamente ai rischi e benefici e mantenimento dei diritti medesimi ma con trasferimento dei rischi e benefici) senza alcun espresso riferimento a queste peculiari ipotesi di *derecognition* "valutativa" o "interna" contemplate dall'organo di vigilanza bancaria.⁸⁹

Questa problematica assume particolare rilevanza anche in un'ottica di più ampio respiro. Secondo l'*Exposure Draft "Financial Instruments: Expected Credit Losses"* emanata dallo IASB nel marzo 2013, infatti, potrebbero essere gli stessi IAS/IFRS a prevedere espressamente ipotesi di *derecognition* dei crediti derivanti da valutazioni interne: detta *Exposure Draft*, infatti, nell'ambito dell'attività interna di rilevazione e misurazione delle attività finanziarie, prevede come ipotesi di *derecognition* anche la rettifica del valore del credito quando non siano più sussistenti ipotesi di recupero dello stesso.

Infine, resta da verificare la decorrenza della disposizione in commento.

Una parte della dottrina ha interpretato la modifica normativa come conferma, anche per gli esercizi anteriori al 2012, della valenza fiscale della *derecognition* operata quale corretta applicazione dei principi IAS/IFRS. Diversamente, altri autori hanno posto il dubbio di una siffatta interpretazione, anche in considerazione della relazione tecnica al provvedimento normativo in cui è espressamente affermata la natura innovativa della disposizione in commento.

La circolare n. 26/2013 dell'Agenzia delle entrate non sembra esprimersi esplicitamente in un senso o nell'altro, forse anche per motivi di opportunità, considerato il contenzioso nel frattempo instauratosi. Tuttavia, il carattere innovativo della disposizione potrebbe desumersi dall'affermazione riportata nel documento di prassi secondo la quale la disposizione dell'art. 101, comma 5, del TUIR rientra tra quelle che limitano la deducibilità di componenti negativi di reddito (anche) dei soggetti IAS-*adopter*, per le quali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 48/2009, non opera il principio di derivazione rafforzata (del reddito imponibile dal risultato del bilancio d'esercizio); ciò in quanto si sarebbe in presenza di un "fenomeno che non rientra nei concetti di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di cui all'art. 83 del T.U.I.R.". ⁹⁰

5.1.3. Le modifiche della legge di stabilità 2014

L'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha modificato l'art. 101, comma 5, del TUIR stabilendo che "gli elementi certi e precisi sussistono,

⁸⁹ In senso dubitativo si è espressa l'Assonime nella circolare n. 15/2013. Seppure la soluzione positiva al problema (nel senso cioè di includere anche questi casi di valutazione interna nell'ambito degli eventi estintivi contemplati dalla norma) avrebbe potuto giustificarsi nel senso di equiparare anche ai fini fiscali le rinunce in senso sostanziale (decisioni interne aziendali) a quelle assunte in senso giuridico-formale, essa appariva non priva di criticità anche per la necessità di giustificare la disparità di trattamento che ne sarebbe conseguita rispetto ai soggetti non IAS-*adopter* (e, addirittura, ai soggetti IAS-*adopter* non vigilati).

⁹⁰ In tal senso, R. Dolce, *Soggetti Ias adopter e perdite su crediti: applicabilità della cd. derivazione rafforzata, il fisco*, n. 19/2011.

inoltre, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”. Per i soggetti IAS-*adopter* tale novella legislativa nulla modifica rispetto al testo del decreto legge n. 83/2012 e alla interpretazione dello stesso fornita dall’Agenzia delle entrate per la quale si rinvia al par. 1.2. Pertanto, gli elementi certi e precisi sussistono in tutti i casi di *derecognition* dei crediti dal bilancio.

6. La cancellazione dei crediti dal bilancio per i soggetti non IAS-*adopter* dopo la legge di stabilità 2014

6.1. La deducibilità automatica dopo la cancellazione dei crediti dal bilancio

A seguito dell’introduzione della possibilità di dedurre le perdite su crediti in dipendenza di *derecognition* ad opera del d.l. n. 83/2012 - possibilità espressamente limitata ai soli soggetti IAS-*adopter*⁹¹- è stato osservato che ciò determinava una bipartizione di regole tra i soggetti che seguono le due differenti impostazioni contabili. Infatti, per i soggetti IAS-*adopter* tutte le perdite derivanti dalla *derecognition* dei crediti connessa a eventi estintivi tanto di tipo giuridico quanto di tipo economico si considerano *ex lege* assistite dagli elementi di certezza e precisione valevoli per la deduzione dal reddito d’impresa mentre per tutti gli altri soggetti questa presunzione non opera(va) e, dunque, per essi, rimane(va) fermo l’obbligo di dimostrare, caso per caso, l’esistenza degli elementi certi e precisi anche in presenza di perdite da stralcio contabile derivante da realizzo o estinzione giuridica dei crediti⁹².

Tale criticità è stata superata dall’art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che, proseguendo nell’opera di semplificazione iniziata con il D.L. n. 83 del 2012, ha previsto, per tutte le imprese, che “gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.”.

In sostanza, anche le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono dedurre le perdite su crediti nei casi in cui è ammessa la cancellazione degli stessi dal bilancio in presenza di eventi realizzativi di carattere “giuridico”, parificandone il trattamento a quello già stabilito per i soggetti IAS *adopter* per i quali continua a sussistere la deducibilità “automatica” in tutte le ipotesi di *derecognition*.

Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, per i soggetti che adottano gli standard contabili nazionali, in ipotesi di cessione del credito *pro-soluto*, di transazione con riduzione definitiva del debito e di rinuncia al credito, la perdita realizzata sarà deducibile in sede di determinazione del reddito d’impresa senza dover preventivamente dimostrare, con adeguati mezzi di prova, la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della stessa.

Nella relazione tecnica alla legge di stabilità si afferma che la modifica normativa riguardante le imprese che adottano i principi contabili nazionali comporta un effetto in termini di gettito che “dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario”. Tale affermazione tiene conto delle “aperture” interpretative già effettuate dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E/2013.

Nella relazione di accompagnamento alla legge di stabilità 2014 è stato precisato che resta fermo “il potere dell’Amministrazione finanziaria di applicare l’art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973 e di

⁹¹ Al riguardo, nella CM 26/E/2013, l’Agenzia delle entrate ha affermato che “la novella legislativa, espressamente destinata ai soggetti che redigono il bilancio adottando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, non consente di dare automatica rilevanza fiscale alla cancellazione dal bilancio delle imprese ITA *gaap* a seguito del verificarsi di eventi estintivi, anche di carattere ‘giuridico’ ”.

⁹² Salve le ipotesi di deducibilità automatica introdotte in via interpretativa dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E/2012.

sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità”.

Sono stati già analizzati alcuni casi in cui il sindacato sull'inerenza potrebbe essere legittimo. Ciò che va evidenziato è che la deducibilità “automatica” della perdita comporta che l'onere della prova della eventuale antieconomicità dell'operazione sia a carico dell'amministrazione finanziaria, evitando ai contribuenti un onere probatorio a volte complesso e costoso.

Per quanto concerne i presupposti applicativi, se - come visto - le imprese IAS *adopter* devono fare riferimento, come precisato nella circolare n. 26/E del 2013, alle ipotesi di cancellazione previste dal principio IAS 39⁹³, per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali assumono, invece, rilevanza gli eventi realizzativi, con effetti estintivi dei crediti, di carattere “giuridico” che determinano la cancellazione degli stessi dal bilancio. Si tratta essenzialmente delle ipotesi di cessione del credito *pro-soluto* (ovvero senza azione di regresso, per la quale il rischio di insolvenza del debito è trasferito al cessionario), di transazione con riduzione definitiva del debito e di rinuncia al credito. La fattispecie della prescrizione del diritto all'incasso del credito, che giustifica anch'essa la sua cancellazione, è già regolamentata autonomamente nell'art. 101, comma 5, del tuir. Si ritiene che la cancellazione dei crediti dal bilancio per effetto di una cessione pro solvendo non rientri nella fattispecie contemplata dal novellato art. 101, comma 5, del tuir in quanto, nella fattispecie, l'alienante trasferisce il diritto di credito, restando, tuttavia, inciso dal rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto. Il dubbio nasce dalla constatazione che anche in caso di cessione pro solvendo è formalmente prevista la rimozione del credito dal bilancio e la sostituzione con l'ammontare della anticipazione ricevuta e con il credito nei confronti del “factor” per la differenza tra il valore nominale del credito ceduto e l'anticipazione ricevuta. In alternativa, il predetto principio contabile consente di “considerare i crediti come dati in garanzia a fronte dei prestiti ricevuti e pertanto mantenere in bilancio tali crediti, iscrivendo nelle apposite voci dell'attivo di stato patrimoniale l'ammontare dell'anticipazione ricevuta (al netto delle commissioni) e nel passivo il debito verso il “factor” per un uguale ammontare, mettendo inoltre in evidenza nella nota integrativa l'importo nominale dei crediti ceduti”.

In tal senso si esprime l'OIC 15 (par. D.VII.b). Nella bozza del nuovo principio OIC15 non sono state prese in esame le fattispecie relative alla cessione dei crediti, che hanno formato oggetto di uno specifico documento messo in consultazione da parte dell'OIC il 28 gennaio 2014.

In quest'ultimo documento è stato chiarito che è possibile cancellare il credito dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito stesso si estinguono, oppure la loro titolarità è trasferita insieme a tutti i rischi inerenti il credito, tenendo altresì conto delle garanzie fornite, degli obblighi contrattuali⁹⁴ e delle commissioni, nonché delle penali dovute per il mancato pagamento e delle eventuali franchigie da corrispondere ai soggetti che hanno garantito l'incasso del credito. È il caso, ad esempio, del forfaiting, della *datio in solutum*, del conferimento o della vendita del credito – compresa l'ipotesi del *factoring* con cessione *pro-soluto*, mediante trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito – e della cartolarizzazione tramite trasferimento sostanziale di tutti i rischi di credito.

E', pertanto, il trasferimento sostanziale dei rischi inerenti lo strumento ceduto l'elemento cardine per identificare la presenza del presupposto per la cancellazione del credito dal bilancio. Nella diversa ipotesi in cui, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi in capo al cessionario, è invece previsto che il credito resti iscritti nell'attivo patrimoniale del cedente.

Tale impostazione ha il pregio, secondo l'OIC, di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in

⁹³ Paragrafi 17 e seguenti.

⁹⁴ Come quello di riacquisito al verificarsi di determinati eventi o condizioni.

capo al cedente il rischio di credito (cessioni pro solvendo), in quanto il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale o finanziaria) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti.

E' stata, di conseguenza, superata l'impostazione della bozza di principio OIC 15 sottoposta a consultazione nell'aprile 2012, che, come già detto, consentiva - a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi - di scegliere tra la cancellazione del credito (dando evidenza nei conti d'ordine del solo rischio di regresso) e il suo mantenimento, comportando un inevitabile pregiudizio in termini di comparabilità dei bilanci.

L'eliminazione dell'opzione contenuta nel precedente principio, consente un'applicazione uniforme delle regole fiscali in esame.

Rispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39, la bozza di documento in esame stabilisce importanti semplificazioni. Infatti, mentre i principi internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, prescindendo da qualsiasi considerazione relativa ai benefici.

Sempre in un'ottica di semplificazione, le modifiche proposte non introducono un modello contabile ad hoc per le cessioni che comportano un trasferimento parziale dei rischi, rispetto ai quali lo IAS 39 impone l'ulteriore verifica sul trasferimento del "controllo" sul credito ceduto (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato).

Quindi in caso di cancellazione del credito per effetto dell'alienazione pro-soluto, la differenza tra il corrispettivo di cessione e il valore di iscrizione del credito - individuato dal valore nominale dello stesso al netto delle perdite accantonate al fondo svalutazione - al momento della cessione è rilevata come perdita, da imputarsi alla voce B)14) "Oneri diversi di gestione" del conto economico.

Qualora, a seguito della cessione, siano stati trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito, ma rimangano in capo al cedente alcuni rischi minimali, potrebbe essere necessario (se ricorrono le condizioni previste dall'OIC 19) effettuare un apposito accantonamento, evidenziando nei conti d'ordine i rischi cui la società continua ad essere esposta successivamente allo smobilizzo. Conseguentemente, la perdita da cessione pro-soluto del credito è deducibile in sede di determinazione del reddito d'impresa, salvo che sia operata ad un prezzo "simbolico", come stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7555 del 2002. Resta, infatti, impregiudicato il potere dell'Amministrazione Finanziaria di sindacare la congruità della perdita, sotto il profilo dell'elusività dell'operazione, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

La deducibilità della perdite su crediti cancellati in base ai principi contabili non è, invece, invocabile nel caso della cessione pro-solvendo, poiché l'alienante trasferisce il diritto di credito, rimanendo, tuttavia, inciso del rischio di retrocessione ovvero inadempimento del debitore ceduto: non sono, infatti, sostanzialmente trasferiti tutti i rischi ed il credito rimane iscritto in bilancio.

L'esclusione delle perdite derivanti dalla cessione dei crediti pro solvendo dall'ambito di applicazione del novellato art. 101, comma 5, ultimo periodo, del TUIR è coerente con il concetto di definitività della perdita che caratterizza l'applicazione di tale ultima previsione normativa e con l'interpretazione che la stessa Agenzia delle entrate ha fornito, ancorché prima delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014, in materia di cessione del credito affermando la deducibilità "automatica" della perdita in caso di "cessione del credito che comporta la fuoriuscita, a titolo definitivo, del credito dalla sfera giuridica, patrimoniale ed economica del creditore."